numero 2 2008

LA LETTERA DI ASSILEA

rivista di informazione dell'Associazione Italiana Leasing a cura di Assilea Servizi S.u.r.l.



In questo numero

Editoriale Fabrizio Marafini	3
Leasing-Forum: D. Lgs. 231/01 Le linee guida Assilea Andrea Albensi	4
D. Lgs. 231/01: sviluppi normativi recenti e futuri Giovanni M. Armone	6
Tax Lease Francesca Staffieri e Antonello Lupo	23
Venti anni di Leasing Immobiliare in Francia Beatrice Tibuzzi	32
Nuove agevolazioni in Campania Guglielmo Belardi	37
Novità editoriali: Responsabilità amministrativa delle imprese Andrea Albensi	40
Pillole dalla Rassegna Stampa Leasing	42
Vita Associativa	48
Riunioni	49
Pareri	50
Circolari	51
Calendario Formazione 2008	54

Direttore Responsabile: Fabrizio Marafini

Coordinatore Editoriale: Alessio Macrì

Comitato di Redazione: Gianluca De Candia, Francesco Pascucci, Beatrice Tibuzzi

Hanno collaborato a questo numero: Andrea Albensi, Giovanni M. Armone,

Guglielmo Belardi, Antonello Lupo, Francesca Staffieri

Progettazione e realizzazione grafica: Emporio Grafico di Bruno Decker



Fabrizio Marafini

fase difficile e delicata. Il credit crunch (parola che evoca anche al suono il dolore di un morso) fa sentire i suoi velenosi effetti ben oltre le aree di business e geografiche in cui si è originato, a riprova di un mondo ormai tutto interconnesso, in cui il "mal comune" somiglia sempre più ad un'epidemia che a un "mezzo gaudio".

Per la prima volta, dopo tanti anni di costante crescita (spesso anche a due cifre), i commerciali del nostro settore devono far fronte a percentuali di segno negativo. Il tutto - come vento sul fuoco si aggiunge all'affanno e alla tensione con cui, da un po' di tempo in Italia, chi ha la fortuna di avere un lavoro, lavora; e chi ha la malasorte di non averlo, lo cerca. I fatti economici alla fine di tutto si scaricano sulle persone, sugli uomini e sulle donne che, giorno dopo giorno, creano il prodotto interno lordo del paese.

È dunque un segnale esplicito (e non una coincidenza casuale) la circostanza che proprio questo difficile ora. in momento congiunturale, il dell'Associazione Consiglio nella sua ultima riunione del 4 aprile abbia voluto approvare un aggiornamento del Codice di Comportamento dell'Assilea - redatto nell'ormai lontano 1996 - per inserirvi in apertura una nuova sezione dedicata ai "Principi Etici". È un segnale di consapevolezza e al tempo stesso di fiducia nell'Uomo quale vero ed unico artefice di qualsiasi impresa di successo. Al cuore dell'Uomo, alla sua capacità di trarre il meglio da sé stesso proprio nei momenti più duri, si rivolgono sempre le parole delle orazioni di incitamento prima delle grandi battaglie (Shakespeare insegna).

Anche l'esito della battaglia del leasing si fonda dunque su un impegno individuale e quotidiano, nel quale ognuno deve riconoscersi e che ognuno deve onorare attraverso il rispetto reciproco dei valori etici e morali della propria azienda (sia essa di stampo civile, militare od economico), vero punto d'incontro tra il "sentire" dell'individuo e il "sentire" dell'organizzazione. In definitiva, il nuovo Codice di Comportamento dell'Associazione, in quanto comunità di individui e di aziende legate (ed associate) all'industria del leasing, vuole ribadire la centralità dell'Uomo e indicare a sé stessa e a tutti noi le stelle fisse dei valori etici da seguire nella competizione. Soprattutto ora che si fa più dura.

Fabrizio Marafini



Andrea Albensi

Leasing Forum D. Lgs. 231/01:Le Linee Guida

Assilea

Al fine di approfondire l'impatto della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli "enti" contenuta nel d. lgs. 231/2001 sull'attività delle società di Leasing, l'Associazione ha organizzato un Leasing Forum tenutosi a Milano il 31 gennaio u.s., nel corso del quale sono state presentate le Linee Guida dell'Assilea, ora approvate dal Ministero della Giustizia

l d.lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico una nuova forma di responsabilità amministrativa degli "enti" derivante da illecito penale commesso dai soggetti posti in posizione apicale o dai loro sottoposti. Affinché possa sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente è necessario che gli illeciti siano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio e che si tratti dei reati espressamente indicati dal citato provvedimento.

La responsabilità amministrati-

va dell'ente è esclusa se questi ha adottato ed efficacemente attuato al proprio interno dei "modelli organizzativi" idonei a prevenirli ed abbia creato un'apposita funzione di controllo interno preposta al loro costante e preventivo monitoraggio ed aggiornamento. Il d.lgs. n. 231/01 prevede che i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria rappresentative degli enti e sottoposti all'esame del Ministero della Giustizia.

Quest'ultimo, a seguito del procedimento di controllo che ha coinvolto la CONSOB e gli altri Ministeri concertanti, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 6, comma 3, del d. lgs. 231/2001 e dell'art. 187-quinquies, comma 4, del TUF, il 12 dicembre 2007 ha approvato le Linee Guida dell'Assilea. le quali pertanto possono costituire una valida base per la predisposizione o l'aggiornamento dei "modelli organizzativi" interni, la cui adozione ed efficace attuazione costituisce

una forma di esonero da responsabilità dell'ente.

Al fine di approfondire l'impatto della materia sull'attività delle Associate, l'Assilea ha organizzato un Leasing Forum tenutosi a Milano il 31 gennaio u.s., al quale hanno preso parte numerose Associate, rappresentate in gran parte dal personale degli Uffici Legale, Auditing, Compliance, Organizzazione, dai Collegi sindacali e da soggetti incaricati del controllo di gestione delle banche e delle società finanziarie.

Il convegno è stato un' utile occasione di confronto per ottenere alcuni chiarimenti necessari ad una corretta applicazione della disciplina. Ciò soprattutto grazie agli interventi degli illustri relatori: il dr. Giovanni M. Armone, l'Avv. Massimo R. La Torre e l'Avv. Mario Casellato.

L'intervento dell'Avv. La Torre (consulente legale Assilea ed Avvocato in Roma) si è concentrato sul contenuto delle Linee Guida dell'Assilea e su come le stesse possano costituire un supporto imprescindibile per la redazione dei Modelli Organizzativi da parte delle

Società di Leasing, ed ha fornito una valida ricostruzione di come si sia arrivati al superamento del brocardo "societas delinquere non potest".

L'Avv. Mario Casellato - attraverso la sua brillante relazione che ha avuto il pregio di essere insieme "accademica" ed "operativa" - ha fornito, grazie sua esperienza "sul campo", dei preziosi consigli a tutte le Associate che devono implementare il proprio modello di organizzazione ex d.lgs. 231/01: grande attenzione, nei Modelli Organizzativi, ai reati commessi dai soggetti posti in posizione apicale in quanto sono quelli che espongono l'azienda ai rischi maggiori; prediligere l'impostaziodelle Linee Guida Associative rispetto ad eventuali novità introdotte dai consulenti esterni, in quanto solo le prime hanno ricevuto l'approvazione da parte del Ministero; tenere nella giusta considerazione il fatto che in caso di procedimento penale. la valutazione del Modello Organizzativo viene effettuata da un consulente tecnico del giudice; il carattere altamente deterrente delle sanzioni applicabili in fase cautelare; la necessità che l'attività dell'or-



ganismo di vigilanza sia effettiva e costante (almeno una riunione al mese); l'importanza delle sanzioni disciplinari per le violazioni interne.

La relazione di ampio respiro di Giovanni M. Armone (Dir. Ufficio I Ministero della Giustizia) sulle recenti novità e la continua evoluzione della normativa in materia, viene interamente riportata a seguire.



Giovanni M.Armone Dir. Ufficio I Ministero della Giustizia

D. Lgs. 231/01: SVIIUPPI normativi recenti e futuri

Nel corso del Leasing Forum organizzato da Assilea sulla responsabilità amministrativa degli "enti", il dr. Giovanni Armone del Ministero della Giustizia ha tenuto una interessante relazione - qui riportata per intero - sulle recenti novità e la continua evoluzione della normativa in materia di D. Lgs. 231/01

Il sistema della responsabilità amministrativa da reato, per come è venuto delineandosi a partire dal d. lgs. 231 del 2001, si è sviluppato lungo linee direttrici diverse da quelle che avrebbero dovuto connotarlo secondo la legge-delega n. 300 del 2000.

La legge-delega aveva disegnato la responsabilità delle persone giuridiche secondo uno schema che possiamo definire binario: da un lato, le ipotesi di reato elencate corrispondevano all'esigenza di dare attuazione alle normative di matrice europea e convenzionale che imponevano la protezione degli interessi finanziari dello Stato e della Comunità europea (essenzialmente, truffa e corruzione); dall'altro lato, si mirava a colpire i reati che trovavano la loro origine nell'abuso del rischio d'impresa e dunque si includevano nell'elenco delle fattispecie da cui scaturiva la responsabilità dell'ente, anche ipotesi colpose (ambiente e infortuni sul lavoro).

2. L'evoluzione successiva non ha seguito questo disegno. Com'è noto, già il legislatore delegato si è discostato per difetto da quel modello normativo, limitando le ipotesi di responsabilità amministrativa da reato a poche, ancorché importanti, fattispecie dolose e tagliando interamente il secondo ramo dell'albero piantato dalla legge n. 300, quello appunto delle fattispecie colpose.

In seguito, il d. lgs. 231 è stato sì arricchito, ma in maniera disordinata, tralasciando ancora i reati colposi d'impresa e seguendo un percorso non lineare, ancorché genericamente riconducibile al diritto penale sopranazionale (falsificazione dell'euro, terrorismo,

tratta degli esseri umani, pedopornografia, abusi di mercato, ecc.).

- **3.** Le ragioni di questa evoluzione sono molteplici, ma possono essere così sintetizzate.
- **3.1.** La scelta di non collegare la responsabilità degli enti a fattispecie colpose è stata - sia sul finire della XIV che durante la XV legislatura - principalmente di carattere politico, ritenendosi le imprese non ancora pronte ad affrontare il carico della responsabilità amministrativa da reato colposo, soprattutto nel clima d'incertezza creatosi dal 2001 intorno all'efficacia scriminante dei modelli organizzativi previsti dal d. lgs. 231/2001. Chi ha partecipato alla fase più intensa della discussione sui modelli organizzativi, ha potuto constatare facilmente i timori del mondo imprenditoriale di fronte alla prospettiva di un allargamento dell'area del rischio ai reati colposi, per i forti investimenti che tale allargamento avrebbe comportato: sia in termini di effettiva prevenzione sia per la necessità di aggiornare lo stile dei compliance programs nel frattempo "tagliati" sul modello dell'illecito doloso.

3.2. La scelta di inserire nuovi reati dolosi al catalogo minimo preesistente è dipesa invece dall'espansione nel frattempo conosciuta dal diritto penale di matrice europea e internazionale.

Chi ha partecipato alla fase più intensa della discussione sui modelli organizzativi, ha potuto constatare facilmente i timori del mondo imprenditoriale di fronte alla prospettiva di un allargamento dell'area del rischio ai reati colposi

Negli anni 2001-2007 non vi è stato praticamente alcuno strumento di diritto penale, adottato nei tre grandi *fora* internazionali (Ue, Consiglio d'Europa e ONU), che non abbia imposto di affiancare alla incriminazione delle persone fisiche la previsione di una forma di responsabilità da reato, amministrativa o penale, a carico delle persone giuridiche.

E tali strumenti internazionali hanno spesso assunto la forma della decisione-quadro Ue, vale a dire di un atto dalla vincolatività sino ad allora sconosciuta per gli Stati membri nel settore penale.

Così si spiegano la maggior parte degli interventi che hanno allungato la lista dei reati previsti dal d. lgs. 231/2001 (i nuovi art. 25 bis-25 sexies) e la legge n. 146/2006 sul crimine organizzato transnazionale.

4. Il cambio di legislatura ha determinato alcuni importanti fenomeni, sui quali ci si soffermerà in seguito.

Sin d'ora si può dire che la tendenza a intervenire sulla discidella responsabilità plina amministrativa degli enti in modo disorganico è ancora molto forte. Il decreto 231 appare agli occhi dei legislatori come una sorta di contenitore senza fondo, che può recepire al proprio interno un numero indefinito di fattispecie, almeno fino a quando sarà rinvenibile una numerazione adeguata. Il fatto che la parte speciale stia crescendo in modo ipertrofico rispetto a una parte generale disegnata su poche e ben caratterizzate fattispecie criminose, non preoccupa il legislatore, il quale sembra aver dimenticato che

l'introduzione dei compliance programs è avvenuta proprio in coincidenza con il ridimensionamento del catalogo dei reati, il che rende difficilmente utilizzabili tanto i criteri di imputazione dalla responsabilità quanto quelli di esonero per fattispecie dalla struttura colposa.

Né d'altronde risulta che sia allo studio l'ipotesi di compiere il grande passo, consistente nell'introdurre una clausola generale che, sull'esempio dell'art. 56 o dell'art. 110 c.p., possa combinarsi con le singole fattispecie pensate per le persone fisiche e dar vita a una responsabilità degli enti per tutti i reati previsti dal codice e dalle leggi speciali (come più o meno è avvenuto in Francia).

Le grandi aree nelle quali si assiste al fiorire di iniziative normative sono essenzialmente due: quella del diritto di matrice internazionale, dove l'intervento del legislatore nazionale è a vario titolo e grado necessitato; quella dei reati colposi, dove la spinta è invece di altro tipo, corrispondendo a una volontà di costringere le imprese a un maggior rigore in quei settori, infortuni sul lavoro e ambiente, in cui da sempre l'imprenditore ha

avuto la tendenza a esternalizzare i propri costi ai danni di lavoratori, consumatori, cittadini (v. L. 123/2007).

Prendiamo le mosse dal diritto di origine europea e internazionale, che è quello più vasto e variegato.

Le tre grandi organizzazioni internazionali sono entrate tra loro in una sorta di competizione virtuosa e vi sono alcune aree in cui si registra una sovrapposizione di strumenti internazionali che impongono agli Stati di incriminare la stessa condotta

5. Come si è detto, la tendenza a prevedere ipotesi di responsabilità delle persone giuridiche da reato va affermandosi a livello internazionale, di pari passo con la crescita del diritto penale affittivo pensato e attuato in quell'ambito.

Le tre grandi organizzazioni internazionali sono entrate tra loro in una sorta di competizione virtuosa e vi sono alcune aree in cui si registra una sovrapposizione di strumenti internazionali che impongono agli Stati di incriminare la stessa condotta (si pensi all'area del riciclaggio, dello sfruttamento sessuale dei bambini, della criminalità informatica, della corruzione).

Naturalmente, per l'Italia la fonte da tenere in maggiore considerazione è quella dell'Unione europea, giacché le decisioni-quadro adottate in ambito UE hanno una forza precettiva ben maggiore di quella assicurata ad altre fonti internazionali: la mancata ratifica di una convenzione ONU da parte di uno Stato firmatario non importa alcuna conseguenza pratica immediata, se non il biasimo della comunità all'interno della quale lo strumento è stato elaborato; le decisioni-quadro, invece, non necessitano di ratifica per acquistare efficacia negli ordinamenti nazionali e, pur vincolanti solo nel risultato (art. 34 Tue), impegnano gli Stati membri a una loro attuazione negli ordinamenti nazionali secondo scadenze e modalità precise e circostanziate; inoltre, tali norme entrano a far parte di un circuito sul quale - sia pure in

forme facoltative e senza la possibilità di attivare procedure d'infrazione - è chiamata a vigilare la Corte di giustizia, la quale ben può fornire interpretazioni pregiudiziali alle quali tutti gli organi degli Stati (giudici e pubblici amministratori compresi) sono tenuti ad attenersi, con il solo limite del divieto di aggravamento della responsabilità penale (v. l'importante sentenza Pupino del 2005); infine, le decisioni-quadro di armonizzazione del diritto sostanziale sono strettamente collegate alle decisioni-quadro sul mutuo riconoscimento, con le quali formano un pacchetto unitario di grande valore simbolico, in quanto teso a creare quello spazio giudiziario europeo di libertà, sicurezza e giustizia, che costituisce uno degli obiettivi fondamentali della politica europea dei prossimi anni.

D'altro canto, gli strumenti elaborati in ambiti più vasti (Consiglio d'Europa, OCSE e soprattutto ONU) coinvolgono per definizione un numero maggiore di Stati e assumono comunque grande importanza, in quanto utili per assicurare cooperazione nella repressione dei fenomeni criminali con quegli Stati che, estranei ai raffinati congegni dell'Unione



europea (e spesso proprio per questo), costituiscono bacini di utenza delle più gravi forme di criminalità (da questo punto di vista la convenzione TOC di Palermo sulla criminalità organizzata ne è un ottimo esempio).

Nelle pagine che seguono, sarà dunque operata una disamina suddivisa per aree delle norme internazionali (principalmente dell'Unione europea) che prevedono la responsabilità da reato delle persone giuridiche e che sono state da poco recepite nel nostro ordinamento o che attendono di esserlo nel prossimo futuro.

5.1. Il riciclaggio. Sono ormai molteplici gli strumenti internazionali che - nel contesto nella lotta al riciclaggio - contemplano la responsabilità delle persone giuridiche per

tale reato. Non si tratta solo degli strumenti dedicati appositamente al riciclaggio, ma anche di altri, diretti a reprimere fenomeni contigui, come la corruzione e/o la criminalità organizzata. Specie in ambito ONU l'approccio ai fenomeni criminali è olistico, comprende cioè anche quelle condotte, prodromiche o successive, che preparano, occultano, agevolano o aggravano il fenomeno preso in considerazione.

Una rapida elencazione comprende: il II protocollo alla convenzione sulla protezione degli interessi finanziari della Comunità (c.d. PIF) del 1996, la convenzione di Palermo sul crimine organizzato transnazionale (c.d. TOC) del 2000, una decisione-quadro Ue del 2003, la convenzione europea del 2005, e, indirettamente, la terza direttiva Ce sul riciclaggio sempre del 2005.

A fronte di questo massiccio spiegamento di forze, l'Italia che resta l'unico Stato membro dell'Unione europea a non avere ratificato il II protocollo PIF - ha compiuto il primo passo in questa direzione, attraverso la legge 16 marzo 2006, n.146, con cui l'Italia ha ratificato la convenzione e i protocolli contro il crimine

organizzato transnazionale, adottati dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. I commi 5 e 6 dell'art. 10 della L. 146/2006 hanno infatti previsto la responsabilità dell'ente in relazione al reato di riciclaggio, ma - si badi solo quando il reato assuma carattere transnazionale: in base a tali disposizioni, restava esclusa la responsabilità dell'ente se la condotta di riciclaggio si esauriva sul territorio dello Stato e non chiamava in causa uno dei criteri elencati dall'art. 3 della l. 146/2006. La lacuna è stata colmata solo

Specie in ambito ONU l'approccio ai fenomeni criminali è olistico, comprende cioè anche quelle condotte, prodromiche o successive, che preparano, occultano, agevolano o aggravano il fenomeno preso in considerazione

nel d. leg. 21 novembre 2007, n. 231, con cui il Governo ha esercitato la delega contenuta nell'art. 22, l. 25 gennaio 2006, n. 29 "disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005" L'art. 63, comma 3 ha infatti aggiunto al d. leg. 231/2001 l'art. 25 octies, che ricollega la responsabilità delle persone giuridiche ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita (art. 648 - 648 ter c.p.).

La norma, lungamente attesa, è da accogliere sicuramente con favore, completando il quadro repressivo degli illeciti finanziari commessi dagli enti. Va tuttavia segnalato che l'art. 64 lett. f) del d. leg. 231/2007 ha contestualmente abrogato i citati commi 5 e 6 dell'art. 10 della L. 146/2006. L'intento è stato quello di restituire coerenza al sistema, anche perché le disposizioni abrogate avevano una formulazione infelice e prevedevano sanzioni interdittive illogicamente più basse di quelle stabilite per altri illeciti.

5.2. Le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti. I mezzi di pagamento diversi dai contanti hanno conosciuto negli ultimi decenni un'amplissima diffusione e sono entrati a far parte

in modo stabile del mondo commerciale e finanziario, sì da rendere improcrastinabile anche l'intervento penale a difesa degli interessi ad essi sottesi.

La repressione dei reati riguardanti la terza generazione dei mezzi di pagamento si è resa ancor più necessaria a livello internazionale: le caratteristiche che consentono infatti la proliferazione di tali strumenti di pagamento inevitabilmente determina che anche i fenomeni criminali connessi si registrino su scala transnazionale. L'Unione europea ha assunto in questo settore una posizione d'avanguardia. La circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali in un'area di libertà e sicurezza non può prescindere dall'uniformazione degli strumenti di contrasto alle condotte di frode e falsificazione di mezzi di pagamento che hanno da tempo travalicato i confini nazionali e che anzi in molti casi hanno trovato nella transfrontalierità la loro prima ragion d'essere.

La lotta alle frodi dei mezzi di pagamento "no cash" forma oggetto d'interesse del Consiglio europeo sin dal 1997, allorché tale obiettivo fu inserito espressamente nel piano d'azione contro la criminalità organizzata, e ha poi trovato forma cogente nella decisione quadro n. 413 del 28 maggio 2001.

La repressione dei riguardanti terza generazione dei mezzi di pagamento si è resa ancor più necessaria a livello internazionale: le caratteristiche che consentono infatti la proliferazione di tali strumenti di pagamento inevitabilmente determina che anche i fenomeni criminali connessi si registrino su scala transnazionale 🕊

L'obiettivo della decisione quadro è quello i reprimere i reati di frode e falsificazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, vale a dire di ogni strumento di pagamento che presenti le seguenti caratteristiche: che sia diverso dalla moneta avente corso legale, sia essa moneta metallica o banconota, che sia suscettibile

di circolazione, dunque tangibile e non virtuale, e che infine abbia una intrinseca e oggettiva attitudine al trasferimento del denaro.

Rispetto a tali illeciti, lo strumento Ue prevede sanzioni tanto a carico degli individui quanto delle persone giuridiche, secondo uno schema standard riprodotto in molte altre decisioni quadro.

L'ordinamento italiano è ampiamente preparato ad accogliere le fattispecie relative alle persone fisiche con le collegate sanzioni.

Non altrettanto può dirsi per le concernenti previsioni responsabilità degli enti collettivi: il sistema disegnato nel d. lgs. 231/2001 appare infatti in grado di coprire gli illeciti di frode, comunque attuati (v. art. 24, d. lgs. 231/2001), aventi ad oggetto i mezzi di pagamento diversi dai contanti, ma non quelli di falsificazione. L'art. 25 bis dello stesso decreto, dedicato alle in monete e valori di bollo, semcomprendere, bra infatti attraverso il rinvio ai reati di cui agli art. 453 ss. c.p., esclusivamente le carte di pubblico credito e non invece gli strumenti di pagamento privati.

La necessità di colmare tale lacuna appare improcrastina-

bile, se non altro per ragioni di simmetria legislativa, non potendosi concepire la punibilità delle persone giuridiche per falso nummario e la loro contestuale immunità per le falsificazioni concernenti gli progetto sia allo studio del nostro legislatore.

5.3. Il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il traffico di migranti è uno dei crimini più odiosi del mondo

per sé complesso e generatore di forti conflitti sociali. Benché conosciuto in occasione di tutti i fenomeni migratori di massa, lo smuggling conosce oggi un'enorme espansione, anche perché può contare sulle ingenti risorse finanziarie e di informazioni delle organizzazioni criminali, organizzazioni che trovano poi una sponda in quei soggetti, spesso collettivi, che nei Paesi di immigrazione sfruttano i flussi migratori come serbatoio di manodopera illegale e a buon mercato.

È dunque perfettamente comprensibile che tutti gli strumenti internazionali più recenti sullo *smuggling* dedichino un capitolo alla responsabilità delle persone giuridiche.

In ordine cronologico, il primo strumento internazionale dedicato interamente al traffico illecito di migranti è il protocollo addizionale alla convenzione delle Nazioni unite sul crimine organizzato transnazionale (c.d. convenzione TOC), diretto a combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, il cui art. 6 introduce la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di smuggling.

Proprio perché ancorato alla convenzione sulla criminalità transnazionale, il protocollo si



strumenti di pagamento più importanti e diffusi nell'attuale mondo commerciale e finanziario.

Non risulta allo stato che alcun

contemporaneo, in quanto sfrutta le necessità di base delle popolazioni più povere e viene a incidere su un fenomeno, quello migratorio, già di

limita tuttavia a incriminare tali condotte se commesse attraverso i confini degli Stati. E, seguendo tale falsariga, anche la l. 146 del 2006, che ha ratificato in Italia la convenzione TOC e i suoi protocolli, collega la responsabilità degli enti ai soli reati aventi il carattere della transnazionalità (v. il combinato disposto degli art. 3 e 10, commi 1 e 7). Tale limitazione è sicuramente meno grave per il traffico di migranti rispetto ad altre fattispecie, giacché lo smuggling è fenomeno tipicamente transnazionale. Nel momento in cui però si sceglie di introdurre la responsabilità delle persone giuridiche per contrastare il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sarebbe stato opportuno farlo con riferimento a tutte le condotte criminali che compongono il fenomeno, anche quelle dunque che si realizzano interamente sul territorio nazionale (in specie, il favoreggiamento del soggiorno illegale e dell'emigrazione clandestina quando non ricorrano i requisiti dell'art. 3, l. 146/2006).

A sollecitare il legislatore italiano in tale direzione resta dunque soltanto la normativa dell'Unione europea, che ha dedicato a tale fenomeno un duplice, coevo e parallelo strumento (28 novembre 2002): la direttiva volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (2002/90/CE) e la decisione quadro relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (2002/946/GAI).

Gli Stati membri erano chiamati a conformarsi alle previsioni dei due strumenti entro il 5 dicembre 2004, ma a distanza di oltre due anni da tale scadenza, la disciplina dell'ordinamento italiano presenta tuttora una piccola ma significativa lacuna

Gli art. 2 e 3 della decisione quadro prevedono responsabilità e sanzioni a carico delle persone giuridiche, qualora una persona che in esse rivesta una qualifica dirigenziale o anche di semplice dipendente abbia commesso uno dei reati definiti nell'art. 1 della direttiva (favoreggiamento dell'ingresso, del transito o del soggiorno illegale).

Gli Stati membri erano chiamati a conformarsi alle previsioni dei due strumenti entro il 5 dicembre 2004, ma a distanza di oltre due anni da tale scadenza, la disciplina dell'ordinamento italiano presenta tuttora la piccola, ma significativa lacuna che si è sopra evidenziata.

Un ente che favorisca il soggiorno illegale di immigrati (art. 13, comma 5, d. lgs. 286/98), eventualmente a fini di sfruttamento e senza aver partecipato al traffico migratorio, non è pertanto oggi passibile di sanzioni ai sensi del d. lgs. 231/2001.

Neanche in questo caso sono alle viste ddl diretti a colmare tale lacuna, le cui dimensioni appaiono d'altra parte obiettivamente ridotte.

5.4. La corruzione privata.

Un ulteriore importantissimo terreno, sul quale la legislazione italiana necessita di pronti adeguamenti alla disciplina europea a proposito della responsabilità degli enti, è quello della corruzione privata.

Per corruzione privata faccia-

mo riferimento alla promessa o alla dazione di denaro o altra utilità fatta a un soggetto appartenente a una società privata affinché compia o ometta atti, in violazione dei doveri inerenti al suo ufficio. L'attenzione verso i fenomeni corruttivi che coinvolgono enti privati è enormemente cresciuta nell'ultimo decennio. cosicché ormai tutte le convenzioni internazionali sulla corruzione vi dedicano un capitolo (v. art. 7 e 8 della Convenzione sulla corruzione del Consiglio d'Europa, aperta alla firma il 27 gennaio 1999, e l'art. 21 della convenzione globale dell'ONU sulla corruzione, firmata a Merida nel 2003).

Nell'ambito dell'Unione europea, dove la corruzione dei pubblici funzionari aveva trovato regolamentazione in strumenti precedenti, alla corruzione privata è stato dedicato un percorso autonomo: prima è intervenuta l'azione comune del 22 dicembre 1998 (98/742/GAI), nella quale il Consiglio, oltre a descrivere il fenomeno e la sua pericolosità, preannunciava l'adozione di future misure più strettamente cogenti; quindi, dopo un lungo periodo di gestazione, la decisione quadro del 22 luglio 2003 (2003/568/GAI),

che ha espressamente abrogato l'azione comune, ma ne ha fatti propri i contenuti.

È facilmente intuibile che la responsabilità delle persone giuridiche riveste un'importanza centrale in una materia dove il reato, almeno sul lato passivo, è proprio, nell'accezione penalistica della parola, di un soggetto collettivo.

Ora, in generale, l'attuazione nell'ordinamento italiano della decisione quadro sulla corruzione nel settore privato (che avrebbe dovuto avvenire entro il 22 luglio 2005) deve confrontarsi con una tradizione culturale abituata a concepire i fatti di corruzione in una cornice pubblicistica, come lesivi del prestigio e del buon andamento della pubblica amministrazione, e a considerare invece sostanzialmente irrilevanti a fini penalistici le violazioni dei doveri d'ufficio privati che non si sostanzino in lesioni del patrimonio o di altri beni consimili.

L'esigenza di punire l'infedeltà degli amministratori privati era stata bensì avvertita dalla dottrina e dalla giurisprudenza in passato, ma, in assenza di fattispecie specifiche, aveva innaturalmente condotto, o a dilatare oltre misura l'applica-

zione del reato di false comunicazioni sociali o a tentare la strada del reato di appropriazione indebita.

Il quadro è mutato con l'introduzione, ad opera del d. lgs. 11 aprile 2002, n.61, delle nuove fattispecie di infedeltà patrimoniale, codificate negli artt. 2634 e 2635 c.c.. In particolare, la seconda disposizione regola un'ipotesi che la dottrina ha immediatamente catalogato come corruzione privata e che in effetti sembra idonea a recepire quanto previsto dalla decisione quadro e dagli altri strumenti internazionali. La norma stabilisce infatti che "gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società sono puniti con la reclusione sino a tre anni". La previsione è poi completata dall'incriminazione del corruttore e dalla disposizione che prevede la perseguibilità a querela.

Nel suo tentativo di arginare i fenomeni corruttivi in ambito privato, la nuova figura di reato indubbiamente coglie il nucleo centrale della decisione

quadro in esame, ancorché risulti di fatto poco utilizzata. Rispetto allo strumento dell'Unione europea si registrano tuttavia alcune incongruenze, che renderanno probabilmente necessario apportare alcune modifiche alla normativa pur di recente introdotta. La più importante di tali incongruenze è appunto quella riferibile alla omessa previsione della responsabilità degli enti. In sede di commento alla nuova normativa, tale scelta è stata espressamente difesa dalla dottrina, sulla base dell'argomentazione che l'art. 2635 c.c. richiede che l'infedeltà patrimoniale abbia arrecato un danno alla società: ciò sarebbe incompatibile con il vantaggio richiesto dall'art. 5, d. lgs. 231/01 per l'affermazione della responsabilità.

Ouesto rilievo è fattualmente corretto, ma sembra affetto da una chiara inversione metodologica: il problema è infatti proprio che, nel nuovo disegno del diritto penale societario, le norme incriminatrici dell'infedeltà sono state costruite senza preoccuparsi della necessità di far discendere da esse anche la responsabilità delle persone giuridiche, al fine di allineare il nostro sistema a convenzioni e altri atti internazionali che non richiedono il requisito del nocumento alla società e che dunque impongono un più vasto ambito di applicazione.

La necessità di rispettare gli impegni assunti con l'approvazione della decisione quadro comporterà dunque non soltanto un'aggiunta al catalogo del d. lgs. 231/2001, ma altresì una revisione della fattispecie incriminatrice per adeguarla agli standard europei.

Ora, lo schema di ddl comunitaria per l'anno 2007 - approvato al Senato il 25 settembre 2007 - prevede agli art. 28 e 29 una delega al governo per l'attuazione della decisione-quadro¹.

Non è questa la sede per procedere alla disamina dettagliata di questo testo.

Si può solo osservare che esso sembra viziato da un errore di base, che consiste nel voler

¹ Art. 29 - (Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).

- 1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del 22 luglio 2003 del Consiglio dell'Unione europea, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
- a) introdurre nel libro V, titolo XI, capo IV del codice civile una fattispecie criminosa la quale, fatto salvo quanto attualmente previsto dall'articolo 2635 codice civile, punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione i quali compiono od omettono di compiere, in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio a seguito della dazione o della promessa di utilità per sé o per altri, atti che comportano o possono comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali;
- b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che dà o promette l'utilità di cui alla lettera che precede;
- c) introdurre tra i reati societari di cui all'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, la fattispecie criminosa di cui alla lettera a) del presente articolo, con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie ed interdittive nei confronti delle persone giuridiche nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato.

ancorare la corruzione privata ai reati societari e dal quale scaturiscono due conseguenze negative di grande rilievo: in primo luogo, la corruzione privata resta un reato proprio dei soggetti che rivestono funzioni lato sensu dirigenziali, con conseguente esclusione, sul lato passivo, di tutti i dipendenti non apicali, che sono invece i destinatari naturali della dazione od offerta corruttiva; a questa limitazione soggettiva se ne aggiunge una seconda, giacché sempre sul lato passivo potranno rispondere a titolo di responsabilità amministrativa le sole società di capitali.

5.5. Il traffico di stupefacen-

ti. Per quanto possa apparire anomalo, anche la decisione quadro 2004/757 del 25 ottobre 2004 sugli stupefacenti dedica due disposizioni (gli art. 6 e 7) alla responsabilità delle persone giuridiche per i reati armonizzati nei precedenti art. 2 e 3. Si tratta degli illeciti concernenti la produzione, il traffico, la coltivazione, la detenzione a fini di spaccio, ecc., con la sola esclusione delle condotte tenute ai fini del consumo personale della sostanza stupefacente.

Le previsioni concernenti la responsabilità delle persone giuridiche sono state inserite sia per ragioni di coerenza complessiva della normativa del terzo pilastro, che sempre comprende simili norme, sia perché si ritiene che il traffico e la produzione di stupefacenti possano essere effettivamente messe in atto da organizzazioni collettive.

In quest'ottica, la scelta è sicuramente comprensibile, anche se rimane la sensazione che organizzazioni dedite a simili condotte possano (e debbano) essere più facilmente fermate e disciolte attraverso la sanzione penale che colpisce i membri dell'organizzazione, piuttosto che attraverso un provvedimento formalmente diretto contro l'ente.

L'ordinamento italiano contempla una sola ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti collegata a reati aventi ad oggetto gli stupefacenti: è l'art. 10, l. 146/2006, che punisce con sanzioni pecuniarie e interdittive il reato associativo previsto dall'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ma limitatamente al traffico di stupefacenti transnazionale.

Per adeguarsi alle prescrizioni dell'Unione europea, è neces-

sario ora estendere la sanzionabilità delle persone giuridiche sotto un duplice profilo: in primo luogo, non può non ricollegarsi la responsabilità al reato associativo anche quando realizzato interamente in ambito nazionale; in secondo luogo, gli enti collettivi che contribuiscano alle gravissime attività criminali descritte nella decisione quadro devono essere adeguatamente punite anche quando non assumano la fisionomia penalistica dell'associazione criminale; vale a dire che un ente collettivo deve essere punibile per traffico di stupefacenti anche quando non si dedichi in via esclusiva a tale attività, come è invece per l'associazione per delinquere.

ca. Un ulteriore settore in cui si avverte la necessità di rafforzare la protezione di individui e beni attraverso la sanzione penale nei confronti di per-

5.6. La criminalità informati-

dui e beni attraverso la sanzione penale nei confronti di persone giuridiche che, attraverso i propri vertici o i propri dipendenti, commettono reati, è quello della criminalità informatica.

Le reti elettroniche di comunicazione e i sistemi di informazione sono una parte essenziale della vita quotidiana dei cit-

tadini e sono fondamentali per il successo della sua economia. L'evoluzione della criminalità procede tuttavia di pari passo rispetto a quella tecnologica: cresce pertanto la minaccia di attacchi intenzionali ai sistemi d'informazione, che possono assumere una grande varietà di forme, che possono essere lanciati da qualsiasi luogo nel mondo e in qualsiasi momento e che sono spesso portati da, o con l'ausilio di, organizzazioni collettive.

Per tale ragione, sia l'Unione europea (con la decisione quadro 2005/222/GAI) che il Consiglio d'Europa (con la convenzione europea sul cybercrime del 2005), nell'introdurre una disciplina organica del contrasto penale alla criminalità informatica, contemplano la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di hacking.

L'ordinamento italiano, complessivamente attrezzato per il contrasto alla criminalità informatica individuale almeno a far data dalla legge 547/1993, risulta tuttavia scoperto proprio sul terreno della responsabilità degli enti, posto che il d. lgs. 231/2001 non prevede - fatta eccezione per la frode informatica ex art. 640 ter c.p. - la responsabilità

degli enti in relazione ad alcun reato riportabile al concetto di hacking, così come delineato negli strumenti internazionali.

5.7. L'inquinamento marittimo. All'indomani del disastro della petroliera Prestige, naufragata al largo delle coste spagnole nel 2002, l'Unione europea ha avviato un processo legislativo diretto alla repressione penale dell'inquinamento marittimo attraverso navi, che si è concluso nel corso del 2005 con l'adozione di un duplice strumento normativo: la decisione quadro 2005/667 del 12 luglio 2005 e la direttiva 2005/35 del 7 settembre 2005 (entrambe in G.U.U.E. L 255 del 30 settembre 2005, 164 e 11).

L'ordinamento italiano, risulta tuttavia scoperto proprio sul terreno della responsabilità degli enti

I due atti regolavano la materia dell'inquinamento marittimo secondo lo schema binario già sperimentato nel terzo pilastro a proposito dell'immigrazione clandestina: alla

direttiva il compito di individuare gli illeciti sotto il profilo soggettivo e oggettivo; nella decisione quadro trovavano posto le norme dedicate alle sanzioni penali, alla cooperazione e alla responsabilità delle persone giuridiche (art. 5 e 6).

Ai fini del nostro discorso, l'importanza della decisione quadro risiedeva nel fatto che. per la prima volta, si imponeva un'armonizzazione delle sanzioni pecuniarie a carico degli enti collettivi e si ricollega la loro responsabilità alla commissione di illeciti colposi (l'art. 4 della direttiva, richiamato indirettamente nell'art. 5 della decisione quadro, impone di punire gli "infringments if committed with intent, recklessly or by serious negligence").

Ora, in funzione del recepimento di tale complesso normativo nell'ordinamento italiano, fino a poco tempo fa le carenze non riguardavano soltanto la mancata previsione dell'ipotesi dell'inquinamento marittimo tra quelle da cui scaturisce la responsabilità ex d. lgs. 231/2001. La presenza degli illeciti colposi metteva infatti in discussione l'intero impianto normativo delineato nel suddetto decreto, il quale,



come detto, aveva scelto di escludere tutte le fattispecie penali colpose dal raggio applicativo della nuova disciplina. La L. 123/2007, citata in apertura, ha mutato naturalmente il quadro d'insieme, nel senso che la responsabilità dell'ente per i reati colposi non costituisce più un tabù nel nostro ordi-

namento; non cambia però la sostanza del ragionamento, anzi la necessità di un adeguamento della parte generale alle fattispecie colpose si è fatto semmai più urgente.

Lungo il percorso di attuazione, si è tuttavia inserito un fatto nuovo.

La Corte di giustizia, con la

sentenza 23 ottobre 2007, causa C-440/05, Commissione delle Comunità europee c. Consiglio dell'Unione europea.. ha annullato la decisione guadro 2005/667/GAI in guanto adottata in una materia riservata alla competenza della Comunità europea. La sentenza si inserisce nel solco tracciato da Corte giust. 13 settembre 2005, C-176/03. Commissione delle Comunità Consiglio europee С. dell'Unione europea², che aveva per le stesse ragioni annullato la decisione quadro in materia di ambiente.

L'annullamento della decisione quadro ad opera della Corte di giustizia ha inciso solo parzialmente sul processo di recepimento nell'ordinamento italiano: con il d. leg. 6 novembre 2007, n. 202, attuazione della direttiva relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (pubblicato nella Gazz. Uff. 9 novembre 2007, n. 261, S.O.), il Governo ha esercitato la delega conferita dalla legge comunitaria 2006 e ha introdotto una nuova disciplina degli illeciti anche penali dell'inquina-

² In Foro it., 2006, IV, 585, con nota di G. ARMONE, La Corte di giustizia e il terzo pilastro dell'Unione europea: quale futuro.

mento marittimo prodotto da navi; rispetto alla decisione quadro, citata nel preambolo del decreto nonostante il suo annullamento ad opera della Corte di giustizia, manca tuttavia proprio la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, che pure costituiva una parte fondamentale della decisione quadro anche per il fatto di contenere per la prima volta un'armonizzazione delle sanzioni pecuniarie³.

5.8. La giurisdizione. Un ultimo aspetto sul quale è importante soffermarsi è quello dei criteri di determinazione della competenza giurisdizionale, in quanto riguardante anche le decisioni quadro dell'Unione europea per le quali l'ordinamento nazionale ha provveduto a recepire le norme sostanziali sulla responsabilità delle persone giuridiche.

Pressoché tutte le decisioni quadro prevedono infatti che ciascuno Stato membro adotti le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione sui reati oggetto di armonizzazione laddove, fra l'altro, "il reato sia stato commesso a beneficio di una persona giuridica che ha la sua sede nel territorio di tale Stato membro". È un criterio che potremmo definire della nazionalità della persona giuridica e che si affianca a quelli più tradizionali, della territorialità e della nazionalità della persona fisica.

Resta esclusa l'ipotesi dello straniero che commetta all'estero una contravvenzione o un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel minimo a tre anni, una lacuna che lascia fuori, ad esempio, tutti i reati di truffa e la maggioranza dei delitti di corruzione

L'obiettivo è garantire il perseguimento giurisdizionale anche dei reati commessi all'estero dal cittadino straniero, quando un ente avente sede nello Stato ne tragga vantaggi. Attualmente, gli art. 7 ss. c.p. appaiono in grado di coprire solo una parte dei casi riportabili a tale modello. Resta esclusa l'ipotesi dello straniero che commetta all'estero una contravvenzione o un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel minimo a tre anni, attesi i limiti fissati dall'art. 10, u. co., c.p.: una lacuna che lascia fuori, ad esempio, tutti i reati di truffa e la maggioranza dei delitti di corruzione.

Nel corso dei lavori preparatori della legge n. 300 del 2000, un emendamento aveva suggerito l'introduzione di un nuovo criterio di attribuzione della giurisdizione disegnato su tale modello, ma il testo finale della legge ha apportato una sola modifica alle norme del codice penale sulla giurisdizione (v. il nuovo art. 10, u. co.), senza prevedere alcun riferimento al vantaggio della persona giuridica avente sede in Italia.

Oggi che il *corpus* normativo del III pilastro ha assunto dimensioni consistenti, il problema si ripropone, anche se bisogna riconoscere che l'ur-

³ V. M. ARENA, L'inquinamento del mare e responsabilità degli enti collettivi, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2006, 113.



genza è relativa, poiché le norme delle decisioni quadro dedicate alla competenza giurisdizionale prevedono il principio della nazionalità della persona giuridica come facoltativo, consentendo cioè ai singoli Stati di dichiararsi non vincolati alla sua applicazione. Ma non vi è dubbio che un ordinamento che voglia mostrarsi realmente intenzionato a combattere fenomeni criminali gravi e che intenda instaurare

un sistema di responsabilità delle persone giuridiche coerente e completo, non possa fare a meno di colmare al più presto tale pur piccola lacuna.

6. Si è accennato al fatto che. con la nuova legislatura, il ramo dei reati colposi, potato dal d. lgs. 231, abbia cominciato a gettare nuovi germogli. Non che durante la precedente legislatura fossero mancati totalmente i disegni di legge tesi ad allargare il raggio applicativo della responsabilità amministrativa degli enti alle fattispecie colpose, specie in materia di tutela dell'ambiente. Ma si era trattato di iniziative fragili, che non a caso non erano mai state finalizzate. A partire dal 2006, si è assisti-

to invece a una convinta ripresa del tema.

Molti ddl sono stati presentati o ripresentati, molte delle commissioni istituite dal nuovo Governo si sono poste il problema della responsabilità da reato colposo d'impresa e, alla prima occasione utile, come di consueto originata un'emergenza, quella delle morti bianche, è stata introdotta, senza se e senza ma, una fattispecie di responsabilità amministrativa da reato colposo di grande rilievo: l'art. 9 della l. 123/2007 ha introdotto l'art. 25 septies nel d. lgs. 231, dedicato ai delitti previsti dagli art. 589 e 590, 3° comma, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. La previsione, in sé condivisibile, suscita tuttavia due forti perplessità per il modo in cui è stata attuata.

Da un lato, risulta davvero

sproporzionata la sanzione amministrativa pecuniaria introdotta in maniera indiscriminata per entrambi i reati colposi: una sanzione non inferiore a mille quote, e dunque non inferiore a 258.000 euro (v. art. 10, d. leg. 231), non è attualmente fissata neppure per reati gravi (terrorismo, tratta degli esseri umani, riciclaggio), per i quali il codice penale commina pene edittali a carico delle persone fisiche ben più severe di quelle stabilite dagli art. 589 e 590.

Inoltre, poteva essere opportuno inserire una simile previsione colposa in un quadro complessivo più ampio e coerente: tutti i casi di omicidio e lesioni personali colposi necessitano infatti di essere accompagnati da una parallela responsabilità della persona giuridica, che da quell'evento lesivo ha tratto vantaggio per il fatto di aver omesso le costose misure precauzionali atte a evitarlo (si pensi al danno da prodotti, al danno ambientale, ecc.).

Ma per far questo - lo si accennava prima - è necessario rimodulare il decreto n. 231 anche nella sua parte generale, che allo stato appare conformata sul delitto doloso. Da questo punto di vista, vi è anzitutto da ripensare il concetto di interesse o vantaggio (art. 5, d. leg. 231/2001), che non è facilmente adattabile alle condotte colpose, soprattutto se si continua a pensare che il solo vantaggio dell'ente, oggettivamente considerato, non sia da solo in grado di integrare il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità amministrativa da reato.

Tutti i casi di omicidio e lesioni personali colposi necessitano infatti di essere accompagnati da una parallela responsabilità della persona giuridica, che da quell'evento lesivo ha tratto vantaggio per il fatto di aver omesso le costose misure precauzionali atte a evitarlo

Il danno colposo è poi un danno in molti casi anonimo, che si produce cioè senza la possibilità di individuare la persona fisica autrice del reato. Qui vi sarà la necessità di chiarire bene che il principio di autonomia (art. 8, d. leg. 231/2001) rende ipotizzabile la responsabilità dell'ente anche quando l'autore materiale della condotta non sia identificabile, purché naturalmente sia possibile individuare la violazione che ha dato origine all'evento lesivo.

Infine, il già farraginoso sistema dei modelli organizzativi dovrà essere integralmente ripensato e adattato a reati il cui verificarsi dipende da disfunzioni della catena decisionale molto diverse da quelle che portano alla commissione di reati dolosi (si pensi a come si atteggia la delega di funzioni nei reati colposi).

La colpa d'impresa è sicuramente un'area che non può essere coperta dall'immunità in relazione alla responsabilità amministrativa da reato; ma è un'area al tempo stesso molto difficile da governare, perché ha regole sue proprie, spesso più raffinate e delicate di quelle che presiedono alla responsabilità della grande criminalità d'impresa.





Co-Creare Valore per il Leasing

Insieme agli operatori del settore Assilea Servizi, società commerciale dell'ASSILEA - Associazione Italiana Leasing, progetta e realizza servizi su misura per il Leasing:

- ✓ Corsi di Formazione
- ✓ Corsi E-learning
- ✓ Indagini sulla customer satisfaction
- ✓ Indagini sulle politiche retributive.
- ✓ Gestione Banche Dati
- Accordi e convenzioni commerciali



Per informazioni: assilea.it – Servizi@Assilea.it



Tax Lease

Francesca Staffieri

La riconosciuta centralità dell'industria marittima nel contesto produttivo italiano, e la consapevolezza che questo settore rappresenta una risorsa fondamentale per il Paese, hanno indotto il legislatore ad apprestare, nel corso dell'ultimo decennio, una serie di strumenti che consentono agli operatori di competere sui mercati internazionali, e conquistare nuovi spazi di operatività

i riferiamo, in particolare, all'introduzione del
registro internazionale
navale (che ha costituito un
forte incentivo all'utilizzo
della bandiera italiana per le
navi utilizzate sulle rotte commerciali internazionali,
mediante il riconoscimento di
rilevanti agevolazioni in materia fiscale e contributiva), ed
alla c.d. tonnage tax.1

In questo contesto si inserisce

l'introduzione del c.d. tax lease, espressione con la quale si definisce, generalmente, nell'ambito del Leasing, il complesso delle operazioni che permettono di realizzare un risparmio d'imposta in capo al concedente, da trasferire (in tutto o in parte) al soggetto utilizzatore sotto forma di riduzione dei canoni di Leasing e del prezzo d'acquisto.

Tale strumento, attuato, ad

esempio, attraverso il riconoscimento di benefici fiscali in termini di maggiore ammortamento dei beni concessi in *Leasing*, potrebbe contribuire alla riduzione dei costi di finanziamento delle navi acquisite mediante tale contratto; ciò in linea con le misure adottate da altri Paesi europei, che hanno da tempo implementato forme di *Leasing* con importanti benefici fiscali

¹ La tonnage tax consiste in un sistema di determinazione forfetaria del reddito imponibile delle società di navigazione, basato sul tonnellaggio delle navi.

(i.e. Francia, Spagna e Regno Unito)².

Il tax lease nella legge finanziaria per il 2008

In uno scenario di crescente competizione internazionale, si è fatta valere da più parti ed a diverse riprese l'esigenza di fornire l'industria italiana di strumenti adeguati per rispondere all'offensiva orientale da una parte, e per allineare le potenzialità del settore a quelle dei mercati europei più attivi dall'altra.

Ed infatti, a partire dal 2004, si sono avvicendate diverse proposte per l'introduzione nel nostro Paese di un sistema di tax lease.

Da ultimo, l'articolo 2, commi da 218 a 220, della Finanziaria 2008³ dispone che "Le disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1, 2, 3 e 7, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non si applicano ai beni mobili registrati con costo ammortiz-

zabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione

Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del concedente in misura non superiore al 35 per cento del costo in ciascun periodo di imposta e, anteriormente alla entrata in funzione del bene, in misura comunque non superiore all'ammontare dei corrispettivi pagati in ciascun esercizio al costruttore

finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 115, comma 4, del predetto testo unico, ad un'impresa che li destini all'esercizio della propria attività abituale.

Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del concedente in misura non superiore al 35 per cento del costo in ciascun periodo di imposta e, anteriormente alla entrata in funzione del bene, in misura comunaue non superiore all'ammontare dei corrispettivi pagati in ciascun esercizio al costruttore. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative del comma 218 anche al fine di assicurare che la riduzione delle entrate per il bilancio dello Stato non superi complessivamente la somma di 2.7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

L'efficacia del comma 218 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della

² Quanto, in particolare, a Francia e Spagna, le normative saranno esaminate nei paragrafi successivi del presente documento.

³ L. 244 del 24 dicembre 2007, pubblicata in G.U. il 28 dicembre 2008.



Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei trasporti provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea".

In netta controtendenza rispetto all'orientamento assunto proprio in Finanziaria sugli ammortamenti - i.e. derivazione piena dal bilancio civilistico ed abrogazione degli ammortamenti anticipati ed accelerati - il legislatore reinserisce quindi, nel sistema, una forma di ammortamento anticipato del 35% annuo per

alcuni beni, ossia i beni (i) mobili (ii) registrati, (iii) ammortizzabili fiscalmente in un periodo non inferiore a dieci anni.

La deduzione degli ammortamenti è ammessa anche anteriormente all'entrata in funzione del bene, nei limiti dell'ammontare dei corrispettivi pagati in ciascun esercizio al costruttore. La norma è dunque applicabile alle navi, beni mobili registrati per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede un'aliquota massima di ammortamento del 10%.

Quanto al beneficio, la deduzione di ingenti ammortamenti nei primi anni di vita del cespite (e del contratto) si traduce in un indubbio vantaggio finanziario, derivante dal differimento della tassazione agli anni successivi.

La norma non prevede l'esenzione sulle plusvalenze realizzate in sede di cessione del bene, come avveniva nella prima proposta di legge avanzata nel 2004 (che rifletteva sostanzialmente lo schema legislativo francese, poi modificato a causa della possibile

incompatibilità con il Trattato delle Comunità Europee).

Nonostante la disposizione evidenzi alcune criticità, cui si farà cenno nei paragrafi seguenti, il tax lease si propone quindi di divenire uno strumento di agevolazione indiretta all'impresa navale, veicolato attraverso il risparmio che si genera in capo alle società di Leasing, che non si cristallizza in un beneficio fiscale definitivo, e che tuttavia può comportare una diminuzione del costo complessivo per l'utilizzatore.

Condizioni di applicabilità della norma

Lo schema proposto prevede l'intervento strutturale di tre soggetti: il costruttore / venditore, la società di *Leasing* ed il cliente finale.

La disposizione fa, infatti, riferimento a:

- (a) contratti di locazione finanziaria (con obbligo di acquisto) di
- (b) beni mobili registrati, con aliquote di ammortamento pari, nel minimo, al 10%

(tra i quali rientrano senza dubbio le navi)

- (c) stipulati tra società di capitali residenti che abbiano optato per la trasparenza o che siano costituite in forma di GEIE - in qualità di concedenti -
- (d) e società che le destinino all'esercizio della loro attività abituale in qualità di locatari.

Un Leasing finanziario quindi, con cui la società che utilizza la nave nell'esercizio della propria attività si procura la disponibilità necessaria per l'acquisto del bene.

Nonostante la disposizione evidenzi alcune criticità, cui si farà cenno nei paragrafi seguenti, il tax lease si propone quindi di divenire uno strumento di agevolazione indiretta all'impresa navale

Il tax lease nelle esperienze di altri Paesi europei

Il tax lease in Francia

Fino alla fine del 2006, la Francia vantava una normativa sul *tax lease* particolarmente vantaggiosa, censurata tuttavia a livello comunitario perché considerata aiuto di Stato, incompatibile con il Trattato.

La norma prevedeva, infatti, un meccanismo di ammortamento accelerato delle navi e di esenzione sulle plusvalenze realizzate in sede di cessione del bene, soggetto ad autorizzazione - discrezionale - da parte delle Autorità nazionali e fruibile esclusivamente nel caso in cui la nave fosse gestita in Francia.

A seguito della censura comunitaria, la disposizione precedente è stata "congelata" a favore di una nuova normativa, in base alla quale una società di *Leasing* (costituita in forma di GIE - *Groupement d'Intéret Economique*⁴ - o soggetto trasparente ai fini fiscali) che conceda in locazione finanziaria ad un soggetto utilizzatore beni mobili fisicamente loca-

⁴ Si tratta di un'associazione tra imprese nazionali, trasparente ai fini fiscali.

lizzati, utilizzati o registrati in Francia o in uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo con il quale sia in vigore un accordo per lo scambio di informazioni, ha diritto ad ammortizzare, per i primi 36 mesi dalla messa a disposizione degli stessi, un ammontare pari a tre volte i canoni derivanti dal contratto di *Leasing*⁵.

Grazie al meccanismo della trasparenza, gli ingenti ammortamenti in capo alla società di *Leasing* si traducono in un risparmio d'imposta che viene trasferito ai soci, sotto forma di perdite fiscali⁶.

L'agevolazione è applicabile a qualsiasi bene mobile, ed è attualmente utilizzata in moltissime transazioni, relative non solo al *Leasing* navale, ma a tutta una serie di operazioni finanziate tramite *Leasing* in cui la leva fiscale diventa strumento di *business* per il concedente, e motivo di risparmio per l'utilizzatore.

Il tax lease in Spagna

L'esperienza del tax lease in Spagna presenta punti di contatto con le vicende del tax lease francese. Infatti, come in Francia, la normativa in materia di tax lease è stato

Grazie al meccanismo della trasparenza, gli ingenti ammortamenti in capo alla società di *Leasing* si traducono in un risparmio d'imposta che viene trasferito ai soci, sotto forma di perdite fiscali

oggetto di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea, la quale ha contestato i criteri - considerati discrezionali - di rilascio delle autorizzazioni per beneficiare del regime agevolativo. A fronte di tale bocciatura in sede europea, il mercato ha

reagito strutturando, mediante combinazione di disposizioni previgenti, operazioni di fatto riconducibili - in ragione dei soggetti coinvolti e del tipo di vantaggio fiscale conseguito - allo schema del tax lease.


Le strutture attualmente adottate sul mercato prevedono una società di Leasing (in genere emanazione di un'istituzione finanziaria) che (i) acquista un bene mobile a lungo ammortamento dal produttore (normalmente una nave o un aereo) e (ii) lo concede in locazione finanziaria ad un AIE (Agrupacion de Interes Economico, assimilabile GIE francese). al Successivamente l'AIE stipula un contratto di locazione a scafo nudo (bare boat / dry lease) con il soggetto armatore, riconoscendo inoltre a quest'ultimo un'opzione di acquisto⁷ sul bene stesso.

La società di *Leasing* - in qualità di proprietario del bene deduce quindi le quote di

⁵ Per i mesi successivi la somma ammessa in deduzione a titolo di ammortamento non ha limitazioni.

⁶ Si noti che nei primi dodici mesi dell'operazione il socio può utilizzare le perdite in compensazione del proprio reddito imponibile solo nei limiti di un quarto dello stesso.

⁷ In genere, in caso di mancato esercizio dell'opzione di acquisto da parte del soggetto armatore, l'AIE è tutelato mediante previsione di un'opzione di vendita a proprio favore nel contratto di locazione finanziaria stipulato con la società di Leasing.



ammortamento all'aliquota del 10% annuo. L'AIE, invece, beneficia di una deduzione anticipata dei canoni di *Leasing* che copre la quota interessi più la quota capitale, quest'ultima nei limiti della quota ordinaria di ammortamento del bene moltiplicata

per due. Questo regime si applica anche durante il periodo di costruzione del bene. Le perdite realizzate durante i primi esercizi di operatività sono quindi "trasferite" dall'AIE in capo ai soci. Limitatamente al settore del *Leasing* navale, lo schema si

combina con l'applicazione della tonnage tax in capo all'AIE, che consente di beneficiare della determinazione forfetaria del reddito anche in sede di cessione del bene all'armatore.

Alcuni spunti critici in tema di tax lease italiano

La norma italiana sul *tax lease* si innesta, pertanto, nella direzione già presa dal legislatore di altri stati membri dell'Unione Europea.

Nelle more dell'analisi dello strumento da parte dell'Unione Europea, tuttavia, si impone una riflessione circa l'opportunità di rivedere la disposizione approvata, al fine di verificarne l'effettiva portata applicativa.

Si pensi, ad esempio, all'opportunità di chiarire che l'ammortamento del bene in capo al locatore è ammesso anche indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione del *Leasing*. Ci riferiamo, in particolare, al rischio che si contesti alla società concedente la deduzione di ammortamenti su beni che non sono iscritti come immobilizzazioni in bilancio, in ottemperanza al metodo finanziario.

Altri punti da chiarire (e modificare, se del caso, mediante un intervento legislativo mirato) potrebbero riguardare, a nostro parere:

- (a) la limitazione soggettiva posta dalla norma a favore di società che abbiano optato per la trasparenza o che siano costituite sotto forma di GEIE8: al riguardo, non si vede per quale motivo introdurre una tale limiall'operatività tazione della norma, soprattutto se si riflette sulla circostanza che il GEIE è necessariamente costituito da soggetti residenti in diversi stati membri della Comunità europea. D'altra parte, il riferimento all'avvenuto esercizio dell'opzione per la trasparenza, se da un lato permette di trasferire ai membri della concedente il vantaggio fiscale dato dalla deduzione di ingenti ammortamenti nei primi esercizi, dall'altro esclude dal perimetro di applicazione della norma tutte le società che non abbiano
- esercitato l'opzione ex articolo 115 del TUIR (per motivi legati all'azionariato, o per motivi di semplice opportunità). La condizione stabilita per legge ci sembra eccessivamente limitativa rispetto ad un sistema come quello italiano che facoltizza, ma non obbliga, all'adozione di forme di tassazione per trasparenza;
- (b) il riferimento al contratto di locazione finanziaria con obbligo di acquisto: il Leasing ordinariamente prevede un'opzione (e non un obbligo) di acquisto finale. Introdurre una condizione letterale quale l'obbligo di acquisto si risolverebbe pertanto in una limitazione della porapplicativa norma, oltre che in una forzatura dei principi del sistema, poiché renderebbe il contratto assimilabile a diverse fattispecie, quali la vendita a rate, con patto di riservato dominio, o a termine.

Conclusioni

Come visto, l'efficacia della normativa domestica è soggetall'approvazione della Commissione europea ed è pertanto ipotizzabile che si porrà la necessità di tornare sulla formulazione della disposizione, non solo per i citati interventi di carattere tecnico. A tale riguardo risulterà fondamentale il contributo che Assilea e Confitarma potranno offrire al fine di rendere l'istituto nazionale maggiormente interessante rispetto a quelli già adottati in altri contesti comunitari.

Resta, in ogni caso, la valutazione positiva sull'introduzione nell'ordinamento italiano dell'istituto del tax lease, come utile occasione di rilancio del Leasing navale commerciale in una fase nella quale lo shipping italiano è impegnato nel rinnovo e sviluppo della propria flotta.

⁸ Il riferimento al GEIE, ossia al Gruppo Europeo di Interesse Economico, costituisce probabilmente un refuso della normativa francese e di quella spagnola relative al tax lease, che fanno invece riferimento al GIE, raggruppamento tra imprese fiscalmente trasparente costituito a livello nazionale, e non sopranazionale.



MADE IN LEASING.

IL LEASING AIUTA L'ECONOMIA ITALIANA A CRESCERE.

Dietro ogni prodotto Made in Italy ci sono macchinari, attrezzature, autoveicoli, uffici, capannoni, impianti ed ogni genere di beni produttivi acquisiti dalle imprese nazionali grazie al leasing. Oggi il leasing:

- acquista ogni anno per il sistema Italia circa 50 miliardi di euro di beni strumentali;
- è la soluzione finanziaria preferita dal 50% delle piccole e medie imprese;
- rappresenta il 50% dei finanziamenti a medio termine alle imprese;
- rappresenta il 50% dei finanziamenti per l'acquisto di immobili strumentali.



Venti anni di Leasing Immobiliare in Francia

Beatrice Tibuzzi

Sintesi dell'indagine recentemente presentata dalla Associazione francese ASF

a Francia è il terzo paese per stipulato Leasing Immobiliare in Europa, dopo Italia e Germania, ed ha una lunga tradizione in questo comparto. Nell'ultimo numero della newsletter associativa, la Associazione Francese ASF ha pubblicato un inserto interamente dedicato al comparto, che analizza le ragioni e le dinamiche del successo nel settore e una serie di importanti dati statistici, guardando ai dati di un intero ventennio ed alla distribuzione del prodotto nel territorio.

Il Leasing Immobiliare francese presenta molte caratteristiche in comune con quello italiano. Prima fra tutte: il maggiore valore garante legato alla proprietà dell'immobile da parte della società di Leasing, che consente un migliore accesso a tale forma finanziamento rispetto al credito ipotecario.

Ponderazione ridotta anche in Francia...

La minore rischiosità del Leasing Immobiliare ha portato al riconoscimento, tra l'altro, anche in Francia così come in Italia, della discrezionalità nazionale che consente la ponderazione al 50% del Leasing Immobiliare nel metodo standard, secondo il nuovo schema dei requisiti patrimoniali di Basilea 2.

Hanno inoltre contribuito al

successo del prodotto anche vantaggi quali: la possibilità di finanziare interamente l'operazione (IVA compresa), la grande flessibilità contrattuale in termini anche di piani finanziari personalizzati sulle caratteristiche dell'attività del cliente, i servizi accessori (quali assistenza ed assicurazioni specifiche) e l'ottimizzazione finanziaria (possibilità di non intaccare la liquidità dell'impresa e di conservare i fondi propri per la gestione delle attività aziendali).

Un altro importante fattore di successo del Leasing Immobiliare francese è legato alla sua particolare flessibilità contrattuale, anche sul piano giuridico. Al termine del contratto, infatti, il locatario ha la possibilità di scegliere tra una delle seguenti tre opzioni:

- acquisto finale del bene ad un prezzo predefinito (generalmente pari al valore residuo, che tenga conto almeno dei versamenti effettuati a titolo di locazione)
- allungamento del contratto
- restituzione dell'immobile alla società di Leasing.

Nel corso degli ultimi due decenni, il Leasing Immobiliare ha portato un contributo prezioso allo sforzo di investimento delle imprese francesi: dal 1986 al 2006 sono stati investiti circa 100 miliardi (in valore costante 2006), per oltre 63.000 immobili di varia natura (fabbriche, imprese, centri commerciali, uffici, alberghi, cliniche, ecc.) in tutte le diverse regioni del Paese.

La dinamica del prodotto risulta strettamente legata alla domanda di investimento delle imprese, alla quale contribuisce in maniera significativa. Il trend dello stipulato Leasing Immobiliare e degli investimenti nel settore edilizio e delle opere pubbliche francese hanno seguito lo stesso andamento negli ultimi venti anni, attraversando gli stessi cicli di evoluzione: una crescita molto

rapida fino al picco degli anni '90, seguita dall'accentuata flessione che ha preceduto la nuova fase di crescita iniziata con il nuovo millennio, arrestatasi negli anni 2001-2002,

Anche in Francia il Leasing di immobili industriali è il segmento più importante

seguita poi da segnali di una lieve ripresa nel 2005/2006.

Così come in Italia, nel Leasing

Immobiliare, fra le diverse tipologie di immobili finanziate quella prevalente è la categoria degli immobili industriali (tab. 1). In tale categoria rientrano fabbriche, laboratori e magazzini, per un numero di 32.161 immobili (50,9% sul totale) ed un importo complessivo finanziato di 40,4 miliardi di euro (40,6% del totale), con un valore medio per operazione (calcolato come media su tutti i contratti stipulati negli ultimi venti anni) di 1,3 milioni di euro. Gli immobili commerciali finanziati (negozi, centri commerciali, alberghi,

Tab. 1 - Stipulato Leasing Immobiliare (valore cumulato dal 1986 al 2006)


	Num.	% sul totale	Valore (mln di euro)	% sul totale	Valore medio (migliaia di euro)
Immobili industriali (fabbriche, labora- tori, magazzini)	32.161	50,9	40.373	40,6	1.255
Immobili commer- ciali (negozi, centri commerciali, alber- ghi, ristoranti)	17.197	27,2	27.226	27,4	1.583
Locali adibiti ad uso ufficio	6.830	10,8	19.282	19,4	2.823
Altri immobili	6.951	11,0	12.582	12,6	1.810
Totale	63.139	100,0	99.463	100,0	1.575

Fonte: ASF - Association Française des Sociétés Financières

ristoranti) sono stati 17.197 (27.2% del totale) per un valore complessivo di 27,2 miliardi di euro (27,4% del totale), con un importo medio per operazione più elevato di quello degli immobili industriali e pari a 1,6 milioni di euro. I locali ad uso ufficio finanziati in Leasing sono stati 6.830 (10,8% del totale) per un ammontare pari a 19,3 miliardi (19,4%) e l'importo medio contrattuale di tale categoria è il più alto e pari a 2.8 milioni di euro. Sono inoltre stati finanziati ulteriori 6.951 immobili (11,0% del totale) di categorie diverse da quelle sopra elencate, per un importo complessivo pari a 12,6 miliardi di euro (12,6%) e importo medio di 1,8 milioni di euro.

Guardando allo stipulato per area geografica, sebbene l'Îlede-France si confermi come la regione più importante in termini di creazione di ricchezza anche nello specifico settore del Leasing Immobiliare (fig. 1), il prodotto è ben diffuso su tutto il territorio nazionale e circa l'82% dei contratti e il 68% dell'importo viene stipulato in altre aree. A livello globale, nell'Île-de-France viene prodotto circa un terzo del Pil e viene stipulato oltre un terzo dello stipulato Leasing Immo-

Fig. 1 - Ripartizione del Pil e dello stipulato Leasing Immobiliare per regione




Fonte: ASF - Association Française des Sociétés Financières

biliare complessivo (percentuale a cui si avvicina la quota di stipulato che in Italia si concentra nella Lombardia). Segue per importanza, l'area del Sud-Est, che comprende le regioni: Linguadoca-Rossiglione, PACA (Provenza-Alpi-Costa Azzurra-Corsica), Rodano-Alpi. In quest'area viene prodotto oltre il 20% del Pil nazionale e stipulato oltre il 16% del Leasing Immobiliare.

Percentuali che oscillano tra il 10% ed il 12%, sia in termini di peso sul Pil che sullo stipulato Leasing Immobiliare complessivo si registrano rispettivamente nelle seguenti aree: area del Sud-Ovest (regioni di: Aquitania, Midi-Pirenei, Poitou -Charentes), area del Nord (regioni di: Champagne -Ardenne, Alta Normandia, Nord-Passo di Calais, Piccardia), area dell'Ovest (regioni di: Bassa Normandia, Bretagna, Loira). Percentuali minori si osservano nelle regioni dell'area Centrale (regioni di: Alvernia, Borgogna, Centro, Limosino), in quelle dell'area dell'Est (regioni di: Alsazia, Franca Contea, Lorena), nei Dipartimenti d'Oltre Mare (D.O.M.: Guadalupa, Martinica, Guiana Francese, Réunion).

Fig. 2 - Ripartizione dello stipulato Leasing Immobiliare nelle prime cinque regioni francesi per sotto-comparto merceologico



Fonte: ASF - Association Française des Sociétés Financières

Nelle cinque regioni più ricche (Île-de-France, Rodano-Alpi, PACA, Bretagna e Aquitania) si concentra dunque oltre il 50% dello stipulato Leasing Immobiliare. In queste regioni, in particolare, si concentra una quota assolutamente predominante dello stipulato Leasing di ufficio immobili ad uso (78,6%), soprattutto per l'elevata percentuale di stipulato nell'Île-de-France, regione in cui si realizza oltre il 65% di questa attività. Sempre nelle cinque regioni citate, si concentra anche una quota vicina al 70% dello stipulato Leasing di immobili diversi dagli immobili industriali, commerciali e ad uso ufficio.

All'interno delle prime cinque regioni per stipulato Immobiliare totale, comunque, la ripartizione per segmento merceologico è profondamente diversa (fig. 2). Mentre, infatti, nella regione dell'Île-de-France risulta predominante il Leasing di immobili ad uso ufficio (39,2%), seguito nell'ordine dal Leasing di immobili commerciali (26,2%), di immobili industriali (21,0%) e da una percentuale residua di altri immobili (13,6%), nella seconda regione per importanza - il

Rodano-Alpi - è il Leasing di immobili industriali a predominare (49,1%), seguito a grande distanza, nell'ordine, Leasing di immobili commerciali (24,9%), di immobili "altri" (15,4%) e di immobili ad uso ufficio (10,6%). Il Leasing di immobili commerciali risulta il segmento più importante sia nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra-Corsica, che in quella dell'Aquitagna, sebbene con una percentuale molto più alta nella prima regione (35,8%), rispetto alla seconda (27,0%). La regione della Bretagna, invece, si caratterizza tra le prime cinque per essere quella che presenta la percentuale di stipulato più alta su di un singolo segmento e concentra, in particolare, un 70,1% di stipulato Immobiliare Leasing immobili industriali.

Del resto, il Leasing di immobili industriali che, come abbiamo visto, risulta essere il segmento più importante, sia in termini numerici che di volume a livello nazionale, è anche quello distribuito in maniera più eterogenea a livello territoriale: per arrivare ad una quota pari al 68% dello stipulato, bisogna ricompredere l'attività delle prime dieci regioni




Fig. 3 - Quota % dello stipulato rispetto al totale, delle prime 10 regioni in classifica per stipulato Leasing di immobili industriali e/o commerciali*

Fonte: ASF - Association Française des Sociétés Financières

in cui è maggiormente presente questo segmento (fig. 3). Nel comparto del Leasing di immobili commerciali, torna ad essere preponderante il peso della regione dell'Île-de-France, che è superiore al 30%, ma, aggiungendo i volumi di stipulato nelle altre 9 regioni che seguono in classifica, si arriva a coprire oltre il 73% dello stipulato del comparto a livello regionale.

Questo breve escursus sul mercato francese del Leasing

Immobiliare, ci mostra un dettaglio di informazioni statistiche, soprattutto a livello geografico e di sotto-comparto merceologico, superiore a quello attualmente disponibile dalle statistiche ufficiali men-Assilea sul mercato Immobiliare italiano, mercato che ha ormai superato per dimensioni quello dei nostri "cugini" francesi. Su questo fronte, anticipiamo ai lettori che la diffusione di nuove banche dati Associative (quali

l'OMI, l'Osservatorio Immobiliare Assilea - Agenzia del territorio) e il potenziamento di quelle già esistenti (quale l'introduzione della indicazione del "tipo di immobile" finanziato in BDCR) ci consentiranno comunque di spingere il livello di analisi del nostro mercato a livelli addirittura più sofisticati di quelli di cui è stato dato un bel esempio nello studio francese presentato in questo articolo...



agevolazioni in Campania

Guglielmo Belardi

Tramite le società di Leasing disponibili 80 milioni di incentivi per gli investimenti delle PMI campane

in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania il decreto che dispone il termine iniziale per la presentazione delle domande al gestore MCC - Mediocredito Centrale (previsto per la prima decade di maggio) a valere sulle agevolazioni di cui all'art. 5 della L.R. Campania n. 12/2007. La Regione ha stabilito in 80 milioni di euro la dotazione iniziale del fondo destinato alla copertura finanziaria dell'intervento, salvo successivi rifinanziamenti.

Tale incentivo, che è mirato agli investimenti da 40.000 a 1.500.000 di euro effettuati da PMI in innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, tutela ambientale e

sicurezza sui luoghi di lavoro, individua nelle banche e nelle società di Leasing gli unici soggetti legittimati a presentare le richieste di intervento per conto delle imprese beneficiarie e si caratterizza per la celerità della procedura amministrativa (pur essendo a carattere valutativo) unita ad una rilevante efficacia contributiva.

L'iter, infatti, prevede che la delibera di concessione dell'intervento venga notificata al beneficiario entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda e che l'accredito del contributo sia effettuato entro 30 giorni dalla richiesta di erogazione.

Sono oggetto dell'agevolazione

progetti di investimento in beni materiali ed immateriali nuovi, servizi e consulenze di carattere straordinario strumentali all'attuazione degli interventi.

La forma contributiva è di tipo misto c/capitale e c/interessi. Il primo ammonta al 25% dell'investimento ammissibile ed il secondo, calcolato sul 100% del tasso di riferimento, genera un contributo di circa il 21% applicando il tasso attualmente vigente (5,19%).

La sommatoria dei due contributi fa sì che alle medie imprese possa essere corrisposto un contributo del 40% del progetto (massimale comunitario) che sale al 46% per le micro e le piccole.

LEASING AGEVOLATO

L'impresa, che deve risultare in regola con tutte le normative fiscali e previdenziali, partecipa con una quota di mezzi propri pari al 25% del progetto con l'impegno da parte di una banca o di una società di Leasing a finanziare, attraver-

so una operazione a medio termine, una quota delle spese sostenute almeno pari al 40%.

Soggetti Beneficiari	PMI che effettuino investimenti in unità produttive ubicate nel territorio della regione Campania. Sono ammissibili tutte le attività ad eccezione della pesca, dell'acquacoltura, di fabbricazione e commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle attività connesse alla produzione primaria dei prodotti agricoli, delle costruzioni navali, della siderurgia e del settore carboniero. Alla produzione delle fibre sintetiche si applica la regola "de minimis".	
Costi agevolabili	Acquisizione di macchinari, attrezzature e spese immateriali, comprese consulenze.	
Finalità	Innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, tutela ambientale e sicurezza sui luoghi di lavoro.	
Limiti di investimento	Il costo del progetto deve essere pari o maggiore di 40.000 euro. I progetti di costo superiore a 1.500.000 di euro saranno agevolati nel limite di 1.500.000 euro.	
Contributo	c/capitale in misura fissa pari al 25% dell'investimento ammissibile; c/interessi sull'investimento ammissibile, pari al 100% del tasso di riferimento calcolato su un piano di ammortamento standardizzato a 7 anni dei quali 5 di ammortamento a quote capitale costanti (rata semestrale) e 2 di preammortamento. Il contributo complessivo è erogato, in caso di Leasing, con cadenza semestrale, secondo il piano dei canoni.	
Limiti di contributo della normativa comunitaria, il contributo destinato alle medie imprese zione di quelle agroindustriali) non può eccedere il 40% dell'investimento.Per le altre di imprese il limite è del 50%.		
Tasso dl riferimento	Tasso di riferimento comunitario ai sensi del d.l. 123/98 (attualmente pari al 5,19%).	
Apporto di mezzi propri da parte del beneficiario		
Termine di utilizzo	La domanda di erogazione deve pervenire a MCC - Mediocredito Centrale entro 18 mesi dalla data della concessione dell'agevolazione.	

38





Andrea Albensi

Novità editoriali: Responsabilità Amministrativa

delle Imprese

"E se uno dei nostri collaboratori commette reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente? E se la nostra società viene per tale motivo iscritta nel registro degli indagati?"

o, non si tratta dell'incipit del nuovo legal thriller di John Grisham, ma dell'inizio di un interessante ed utile volume dal titolo "Responsabilità Amministrativa delle Imprese", da poco uscito per Il Sole 24 Ore ad opera degli autori Guido Zanardi, Filippo Baggio e Giuseppe Rebecca.

Il tema è di grande attualità in considerazione sia dei recenti interventi normativi che hanno ampliato la (già estesa) gamma dei reati-presupposto e sia degli ultimi orientamenti giurisprudenziali.

Sotto il primo profilo, il volume in questione ha il pregio di essere aggiornato non solo con la recente estensione del d. lgs. 231/2001 ai reati in materia di violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con le nuove integrazioni in materia di riciclaggio e ricettazione contenute nel Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (attuazione della terza direttiva antiriciclaggio), ma contiene anche una interessante panoramica dei provvedimenti - attualmente all'esame del parlamento - che potrebbero avere in futuro un impatto diretto sul tema della responsabilità degli enti (corruzione nel settore privato, delitti contro l'ambiente, criminalità informatica).

Per quanto riguarda il secondo aspetto, relativo alla giurispru-

denza, la prima parte del libro - dedicata alla ricostruzione storica dell'impianto normativo - è arricchita dai recenti orientamenti giurisprudenziali espressi in materia, che forniscono un fondamentale ulteriore spunto di riflessione sia per chi vuole approfondire la materia da un punto di vista accademico e sia per chi deve concretamente predisporre ed adottare Modelli Organizzativi idonei ad escludere la responsabilità dell'ente.

A tale proposito segnaliamo infine la seconda parte del volume che, con un taglio molto pratico ed operativo, si propone di fornire indicazioni ed esempi su come si può realizzare in concreto un

Modello Organizzativo rispondente ai requisiti del d.lgs. 231/01, corredato da una interessante Check List di autovalutazione che potrà essere senz'altro di grande ausilio ai professionisti (avvocati, dottori commercialisti, consulenti aziendali) che svolgono incarichi all'interno dei Consigli di Amministrazione, nei Collegi Sindacali, negli Organismi di Vigilanza, al management delle società e agli amministratori responsabili delle funzioni delle aree Amministrazione e Finanza, Legale e Controllo di Gestione.



Titolo	RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE			
Autori	Guido Zanardi - Filippo Baggio - Giuseppe Rebecca			
Prezzo	€ 32,00			
Anno	2008			
Editore	Il Sole 24 Ore			
Pagine	250			

41



Rassegna Stampa Leasing

Notizie e curiosità sul Leasing tratte dalla Rassegna Stampa pubblicata quotidianamente sul sito dell'Associazione

Finanza e Mercati 1/2/2008

Dopo la riorganizzazione nel Leasing, Banca Italease si concentra sul factoring. In occasione del 30° compleanno, la controllata Italease Factorit ritorna alle origini, riporta la denominazione sociale al nome originario di Factorit Spa e mette ordine nelle cariche di vertice della società. Antonio De Martini sale così alla presidenza dell'azienda; mentre il posto di direttore generale viene preso da Marziano Bosio.

Vita Non Profit On Line 1/2/2008

La società di Leasing del Credito Cooperativo ha confezionato un prodotto ad hoc per finanziare impianti fotovoltaici, in particolare gli impianti che danno energia sfruttando le radiazioni del sole con una potenza di generazione compresa tra i 20 e i 1.000 Kw.

Il Sole 24 Ore 4/2/2008

Nel corso dell'ultimo trimestre 2007 c'è stato un rallentamento del ritmo di crescita degli investimenti delle aziende italiane in beni strumentali (mezzi di trasporto, macchinari e attrezzature) mentre per il primo trimestre 2008, in base agli ultimissimi dati previsionali, è prevista una fase di stabilità. Questo il quadro delineato dall'Osservatorio sugli investimenti realizzato da Assilea in collaborazione con Prometeia.

Il Sole 24 Ore 8/2/2008

L'Us Palermo fa cassa con la cessione del marchio. La squadra di Maurizio Zamparini ha venduto il marchio alla Locat, gruppo Unicredit, con un incasso netto di 21 milioni di euro. Il denaro è servito a «ristrutturare l'esposizione bancaria maturata a seguito dell'esito negativo degli esercizi scorsi» e a «fare efficacemente e autonomamente fronte ai fabbisogni della gestione», si legge nel bilancio al 30 giugno 2007.

La Nuova Venezia 9/2/2008

È stata stipulata ieri una convenzione tra Banca Italease, società leader nazionale nella locazione finanziaria, e Fiditurismo, il Confidi del set-

tore turistico-ricettivo con sede a Jesolo, che raggruppa 660 imprese e garantisce finanziamenti per 150 milioni.

Italia Oggi 11/2/2008

Non conta la durata per ritenere rilevanti ai fini dell'imposta



regionale i contratti di locazione finanziaria. Rimangono però irrilevanti gli oneri finanziari che non potranno più calcolarsi forfetariamente.

Milano Finanza 21/2/2008

Comifin torna a cartolarizzare i crediti nei confronti dei farmacisti. Questa volta la società specializzata in Leasing e finanziamenti alle farmacie si è impegnata in un programma da 200 milioni di euro che riguarda i finanziamenti erogati a chi vuole acquistare la licenza per condurre la farmacia, mentre nel 2002 e nel 2005 Comifin era andata sul mercato con due operazioni da 125 e 140 milioni di euro su portafogli di contratti di Leasing, finanziamenti e mutui ipotecari.

Brescia Oggi 22/2/2008

«Progetto Leasing srl», costituita nel 1999 da due soci, è cresciuta ampliando gli azionisti (otto, tutti operativi) e strutturandosi con 12 agenti e 7 impiegati distribuiti nella sede di Brescia e nella filiale di Gallarate. Un rafforzamento confermato dal trend degli ultimi tre anni: i 75 milioni di euro di intermediato (non solo

Leasing) sono diventati 170 mln nel 2006, 297 nel 2007; i clienti in portafoglio sono ottomila, 950 i contratti chiusi l'anno scorso.

Radiocor 26/2/2008

Il settore del Leasing ha chiuso il 2007 con un volume di stipulato complessivo pari a 48,9 miliardi di euro, in crescita dell'1,1% rispetto al 2006. Sul risultato, ha inciso negativamente un cambio di segno nel comparto del Leasing Immobiliare (-3,9%) e una stasi del Leasing auto (+0,3%).

L'Eco di Bergamo 4/3/2008

I consigli d'amministrazione di Bpu EsaLeasing e SBS Leasing esamineranno questo mese il progetto di fusione per la nascita di Ubi Leasing, che in termini di mercato risulterebbe la quarta società del comparto. Bpu EsaLeasing intanto ha chiuso il 2007 con un utile netto di 22,6 milioni di euro (più 23,1%).

Wall Street Italia 6/3/2008

Credit Agricole punta a completare in futuro la sua gamma di società prodotti in Italia e in particolare nel Leasing, factoring e capital venture. Lo ha dichiarato Ariberto Fassati, il presidente di Cariparma e membro del comitato esecutivo dell'Agricole per l'Italia a margine della conferenza stampa sui risultati 2007.

Italia Oggi 7/3/2008

Il cosiddetto «Leasing Immobiliare in costruendo» è a tutti gli effetti un appalto pubblico di lavori e non di servizi. È quanto sostenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che con il parere n. 14 del 31 gennaio scorso cerca di far chiarezza su questa particolare fattispecie mista di lavori e servizi.

Il Sole 24 Ore 7/3/2008

I veicoli che una società di Leasing acquista per darli in locazione e poi rivenderli alla fine del contratto non sono considerati beni d'investimento per il calcolo del pro-rata di detrazione in presenza di operazioni esenti. Questo è quanto deciso dalla Corte di giustizia UE che ieri ha emesso la sentenza relativa alla causa C-98/07, che vedeva opposta una società danese al Fisco del suo Paese.

Merateonline.it 12/3/2008

Con uno spread offerto dello 0.68% è stata la BIIS (Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo, nata a gennaio di quest`anno dalla fusione di Banca Opi San Paolo e Banca Intesa) ad aggiudicarsi il Leasing per il finanziamento del parcheggio di Piazza Eroi.

Milano Finanza 14/3/2008

Il Parco Minitalia di Capriate San Gervasio (Bg) si rinnova con un'operazione di Leasing strumentale da 3,2 milioni di euro. L'operazione, che per la precisione va a finanziare, riguarda il rinnovo di 11 attrazioni del parco divertimenti che replica in miniatura i principali luoghi di interesse culturale e storico d'Italia. A erogare il finanziamento sono state Finance Leasing spa per 2 milioni di euro e Bpu EsaLeasing per i restanti 1,2 milioni.

La Gazzetta di Mantova 15/3/2008

Il CdA di Mps Leasing & Factoring, presieduto da Massimo Bernazzi, ha approvato il bilancio 2007 presentato dal DG Gianfranco

Antognoli. Il margine d'intermediazione è stato a 95,5 milioni; le rettifiche di valore per 27,1 milioni in riduzione rispetto al 2006 del 7%, a riprova del miglioramento della qualità del credito; gli oneri operativi complessivi in crescita del 2%; l'utile al lordo delle



imposte pari a 39,1 milioni, in crescita del 48% sull'anno precedente.

Wall Street Italia 15/3/2008

Il CdA di Centro Leasing Banca ha approvato il bilancio di esercizio 2007: l'utile netto



consolidato, informa una nota, è aumentato del 32,7% passando da 6,4 milioni di euro del 2006 agli 8,5 milioni registrati a fine 2007.

La Nuova Venezia 15/3/2008

Da settembre 2009 i bambini del Villaggio dei Fiori avranno una nuova e colorata scuola materna Walt Disney dove crescere giocando grazie al Leasing Immobiliare. Con un importo a base d'asta di 3 milioni 380 mila euro, infatti, il Comune di Spinea ha aggiudicato i lavori scegliendo appunto questa particolare formula introdotta con la Finanziaria 2007.

Il Sole 24 Ore 11/3/2008

Banca AgriLeasing, apre un ufficio di rappresentanza a Tunisi, a sostegno delle oltre 600 imprese italiane attive nell'area. L'iniziativa rientra in un piano di sviluppo della capacità di sostegno alle attività estere delle Pmi italiane socie e clienti delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, messo a punto con il coordinamento di Iccrea Holding.

La Stampa 13/3/2008

Saranno stanziati 70 milioni di euro a favore delle imprese del settore o dei raggruppamenti di imprese che acquisiranno, nel biennio 2007 - 2008, anche attraverso locazione finanziaria - autoveicoli adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate che appartengano alla categoria Euro 5 o superiore.

La Stampa 16/3/2008

Saranno stanziati 70 milioni di euro a favore delle imprese del settore o dei raggruppamenti di imprese che acquisiranno, nel biennio 2007 - 2008, anche attraverso locazione finanziaria - autoveicoli adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate che appartengano alla categoria Euro 5 o superiore.

Vita non Profit on Line 25/3/2008

Il Consiglio di Amministrazione di Banca AgriLeasing, ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2007. La Società presieduta da Franco Ferrarini - registra un utile lordo di 56,2 milioni di euro corrispondente ad un utile netto di 29,5 milioni di euro, in linea con il 2006. L'azienda, ha chiuso il 2007 con 2.671 milioni di euro di nuove stipule Leasing per 16.671 operazioni. Oltre l'80% del volume d'affari è stato sviluppato con clientela delle Banche di Credito Cooperativo.

01Net 26/3/2008

Esprinet Ge Capital Solutions, divisione del gruppo General Electric specializzata nella fornitura di leasing, noleggio e servizi accessori per aziende e liberi professionisti, presentano Credit Check, uno strumento che permette ai rivenditori immediato un riscontro sull'affidabilità del cliente finale e una maggiore rapidità ed efficienza nell'erogazione del credito.

Il Messaggero Veneto 26/3/2008

Via libera da parte di Bankitalia anche alla seconda tranche dell'aumento di capitale di Mediocredito del Fvg, quella che ha come obiettivo l'acquisizione di Friulia Lis. Interpellato in proposito, il presidente di Mediocredito, conferma e sottolinea che l'istituto centrale «ha approvato incondizionatamente». Il sì di via Nazionale fa compiere il passo decisivo per la conclusione dell'operazione "varata" all'unanimità dal consiglio di amministrazione del Mediocredito regionale il 31 gennaio dello scorso anno: un aumento di capitale per circa 50 milioni, 49,77 per la precisione, in due rate.

II Secolo XIX 26/3/2008

Capitalimpresa Spa, società per azioni partecipata da Confindustria Genova e dalle Unioni industriali di Imperia e Savona, ha acquisito la maggioranza (60%) del capitale di Cibik Broker House Leasing Srl. Il restante 40% del capitale è suddiviso tra il consulbank, Finalta servizi e soci privati. Cibik Broker House Leasing è società partner di consultbank che rappresenta, sino dal 1987, una delle più importanti organizzazioni di value brokers nel settore del leasing e dei finanziamenti a medio lungo termine alle imprese.

La Nazione 28/3/2008

Cambio al vertice per Mps Capital services e Mps Banca Personale (ex Salento) : nella prima controllata del Gruppo è Aldighiero Fini (attuale guida Bt) a raccogliere il testimone Francesco Saverio di Carpinelli, nella seconda Piergiorgio Primavera lascia a Fabio Borghi che siede già nel della consiglio Rocca. Confermato invece presidente di Mps leasing & factoring



Massimo Bernazzi, suo vice sarà Massimo Caputi (ex cda Mps).

Telefonino.net 3/4/2008

Telit Wireless Solutions, una delle aziende leader internazionali nel settore del machi-



ne-to-machine, e Xirgo Technologies, fornitore globale di soluzioni wireless, svilupperanno congiuntamente un innovativo dispositivo wireless per la localizzazione dei veicoli detto IntelliPort XT-2000. La capacità di IntelliPort di localizzare la posizione e i dati diagnostici dell'auto in tempo reale potrebbe rivoluzionare totalmente il settore del leasing automobilistico o di altri modelli di locazione finanziaria.

Corriere del Trentino 4/4/2008

Ha raggiunto circa 550 milioni di euro il prestito obbligazionario domestico emesso da Banca Agrileasing che ha visto la partecipazione di più di 160 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali. L'operazione è frutto dell'azione con la capogruppo Iccrea Holding e con Iccrea banca, l'istituto centrale del credito cooperativo, che ha operato quale responsabile del collocamento. Le obbligazioni, hanno un rendimento semestrale indicizzato al tasso euribor, maggiorato di uno spread di 65 centesimi, e godimento aprile/ottobre.

Alto Adige 5/4/2008

Sono stati conseguiti ottimi risultati dalla cooperazione con la Banca Popolare dell'Alto Adige e dai progetti per l'energia alternativa mentre è in programma quest'anno l'apertura di due nuove filiali a Treviso e Modena». Ouesti i punti cardine evidenziati dalla Hypo vorarlberg Leasing spa di Bolzano che ha chiuso l'esercizio finanziario 2007 con un incremento del 5.5% nel volume dei nuovi contratti stipulati che hanno raggiunto 211 milioni di Furo.

La Provincia di Como 7/4/2008

Iniziativa del comune di Cadorago per sistemare le elementari arginando l'impossibilità di contrarre mutui. L'ampliamento delle scuole elementari sarà finanziato con un leasing immobiliare. Una novità nel panorama amministrativo provinciale, quella del comune di Cadorago che aggira l'impossibilità di contrarre mutui.

* Il Testo integrale degli articoli è consultabile al sito www.assilea.it nella sezione Servizi Riservati - Rassegne.



Vita Associativa

Notizie dal mondo Assilea



Edoardo Bacis Vice Presidente Assilea

Il consiglio Assilea del 4 aprile 2008 ha deliberato le seguenti nomine

- Edoardo Bacis (D.G. di Leasint): Vice Presidente e Consigliere dell'Associazione in sostituzione del dimissionario Claudio Bocco;
- Massimo Bacci (D.G. di CentroLeasing Banca): Consigliere dell'Associazione in sostituzione del dimissionario Massimo Paoletti;
- Elio Stracuzzi (A.D. di Mercantile Leasing): Consigliere Supplente del Consigliere Mazzega, in rappresentanza di Banca Italease;
- Gianfranco Antognoli (D.G. di MPS L&F): rappresentante Assilea nell'Assemblea Leaseurope;
- Massimo Macciocchi (A.D. di G.E. Capital Servizi Finanziari SpA): membro del Comitato AutoForum di Leaseurope.

FEBBRAIO 2008

- **1 febbraio Osservatorio Permanente sul Mercato Milano**, presso il Novotel Milano Linate Aeroporto.
- **8 febbraio Benchmarking economico finanziario Roma**, presso la sede di Assilea, con collegamento in videoconferenza con la sede della TeleLeasing a Milano Rilevazione semestrale BASE 4 al 30 giugno 2007.
- 13 febbraio Gruppo di lavoro della Commissione Leasing Operativo Noleggio Strumentale "Regolamentare e Contrattualistica" - Milano, presso la sede di ECS International Italia SpA - per la condivisione definitiva dei risultati emersi dal Questionario Assilea sul Leasing Operativo.
- 13 febbraio Gruppo di lavoro della Commissione Leasing Immobiliare "Revisione Perizie Assilea" Milano, presso la sede di Locat SpA per la condivisione finale della Relazione tecnica estimativa per un immobile finito, secondo il nuovo schema predisposto il 18 gennaio u.s.; revisione relazione tecnica standard immobile da costruire/ristrutturare; revisione relazione tecnica standard fine lavori.
- **20 febbraio Gruppo di lavoro Progetto "Regione Lombardia Assilea" Milano**, presso la sede della Regione Lombardia per illustrare le istruzioni operative per la gestione degli avvisi di accertamento Tasse auto dell'anno 2004; formulare i quesiti ovvero le richieste di chiarimenti alla Regione Lombardia da parte delle società aderenti al progetto.
- 29 febbraio Gruppo di lavoro della Commissione Risk Management "Beni strumentali LGD" Milano, presso la sede di Abf Leasing SpA per: aggregare i beni strumentali per classi omogenee (in termini di fungibilità); validare lo schema di cui alla rilevazione del "record cespiti" predisposto dalla Commissione BDCR al fine di automatizzare la rilevazione beni ex-Leasing; condividere la metodologia da seguire nell'ambito di un'eventuale rilevazione delle LGD del Leasing.
- **29 febbraio** Gruppo di lavoro della Commissione Risk Management "Rischi operativi" Milano, presso la sede di Locat SpA per l'aggiornamento dell'elenco degli eventi di perdita analizzati; il maggiore dettaglio e specifica dell'evento M1.03 (denuncia per appropriazione indebita).

RIUNIONI

MARZO 2008

- **Gruppo di lavoro tra SIC, Partecipanti Assilea e Associazioni Consumatori Roma,** presso la sede di Assilea per l'informativa sulle attività svolte nel 2007 da parte dei 4 "comitati" ex comma 7 dell'art. 13 del Codice SIC (i comitati costituiti presso i 4 SIC).
- 26 marzo Incontro di Presidenza con le Associazioni di categoria ASSIFACT e ASSOFIN.
- **28 marzo** Incontro con le "captive auto" Roma, presso la sede di Assilea per discutere e confrontarsi sul seguente Odg: panoramica economica del mercato dell'auto; panoramica evoluzione cornice fiscale per Leasing noleggio LT e acquisto; analisi degli effetti della manovra per le diverse tipologie di clienti; iniziative istituzionali per la promozione del Leasing auto; progetto "Customer Satisfaction".

PARERI -

Serie Fiscale

- 4 08-feb-08 Articolo 19 bis del dpr n. 633/72 Calcolo del pro rata di detraibilità Cessione di beni immobili abitativi.
- 5 04-mar-08 Durata minima contratto di Leasing nautico su unità utilizzata per fini commerciali.

Serie Legale

1 04-mar-08 Indagini finanziarie. Chiarimenti riguardanti la gestione delle risposte da parte degli operatori finanziari.

Serie Agevolato				
8	06-feb-08	Credito d'imposta per i nuovi investimenti nel Mezzogiorno (Visco sud): Decisione della Commissione UE del 25.1.2008.		
9	22-feb-08	Regione Lombardia - L. R. 1/2007 - Presentazione del modello DURC.		
10	10-mar-08	Regione Liguria. Legge 240/81 - Misura 1.2 - sottomisura B.1) del DOCUP Ob. 2. Liguria 2000-2006.		
11	13-mar-08	Statistiche "Agevolato" Anno 2007.		
12	17-mar-08	Regione Liguria - Programmi Integrati per la Ricettività Diffusa - Bando.		
13	19-mar-08	Agevolazioni fiscali per tabaccai e per piccole e medie imprese. Decreti attuativi.		
14	21-mar-08	Regione Emilia Romagna - L.R. 3/99 - Apertura bando.		
15	27-mar-08	Regione Liguria su DOCUP 2000/06 OB 2 "Sostegno a piccoli investimenti".		
16	31-mar-08	Regione Emilia Romagna - L. R. 3/99 - Pubblicazione DGR n. 355 del 17 marzo 2008.		

Serie Auto				
3	12-feb-08	Semplificazione della procedura per l'immatricolazione dei veicoli da concedere in Leasing. Chiarimenti ministeriali.		
4	12-mar-08	Incentivi per l'acquisto (anche in Leasing) di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione di veicoli usati- Art.29 del DL n.248/ 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008.		
5	31-mar-08	Noleggio di autovetture e assicurazione - Non assoggettamento a IVA della somma (franchigia) riaddebitata a titolo di indennizzo al cliente in caso di eventi dannosi.		
6	31-mar-08	Incentivi per l'acquisto (anche in Leasing) di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione di veicoli usati- Art.29 del DL n.248/ 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008. Chiarimenti ministeriali.		

BDCR

1 12-feb-08 Fatturazione Corrispettivi Gestione BDCR 2008.

Ser	Serie Fiscale				
5	06-feb-08	Credito d'imposta per i nuovi investimenti nel Mezzogiorno (Visco sud): Decisione della Commissione UE del 25.1.2008.			
6	22-feb-08	Servizio di Giurisprudenza On-Line. Nuove sentenze per gli anni 2005 - 2006. Attivazione del servizio per gli Studi Legali esterni.			
7	07-mar-08	Anagrafe dei rapporti finanziari. Comunicazione all'Archivio rapporti dei soggetti delegati, dei procuratori e delle operazioni extra-conto.			

Serie Fiscale					
8	12-mar-08	Eliminazione delle deduzioni extracontabili da quadro EC - decreto ministeriale.			
9	12-mar-08	Incentivi per l'acquisto (anche in Leasing) di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione di veicoli usati- Art.29 del DL n.248/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008.			
10	17-mar-08	Pagamenti in materia di Pubblica amministrazione. Pubblicazione in G.U. del Decreto 18 gennaio 2008, n.40.			
11	19-mar-08	Agevolazioni fiscali per tabaccai e per piccole e medie imprese. Decreti attuativi.			
12	28-mar-08	Fatturazione Elettronica e Conservazione Sostitutiva.			
13	31-mar-08	Noleggio di autovetture e assicurazione - Non assoggettamento a IVA della somma (franchigia) riaddebitata a titolo di indennizzo al cliente in caso di eventi dannosi.			
14	31-mar-08	Rimborso/compensazione credito IVA trimestrale - Modello IVA TR.			
15	31-mar-08	Incentivi per l'acquisto (anche in Leasing) di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione di veicoli usati- Art.29 del DL n.248/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008. Chiarimenti ministeriali.			

Serie Immobiliare				
2	11-feb-08	Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni. Pubblicazione in GU del DM 14.1.2008.		
3	25-feb-08	Norme tecniche per le costruzioni: disciplina del periodo transitorio di applicazione.		
4	03-mar-08	Best Practice Leasing Immobiliare.		
5	03-mar-08	Norme tecniche per le costruzioni e norme sulla sicurezza degli impianti all'interno degli edifici: conversione in Legge del DL 248/2007.		
6	17-mar-08	Impianti negli edifici: pubblicato in GU il nuovo Regolamento.		
7	27-mar-08	Sicurezza degli impianti degli immobili: D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.		

Serie Informativa

- 2 26-mar-08 Errata Corrige CIRCOLARE FISCALE N.9/2008 e CIRCOLARE AUTO N.4/2008.
- 3 31-mar-08 Attivazione Bacheca riservata alle Associate per la pubblicazione gratuita di annunci di ricerca di Personale sul sito www.assilea.it.

Serie Leasing-Forum 08-feb-08 Corso di Formazione "La Fiscalità del Leasing" - Milano, 10 e 11 marzo 2008. 11-feb-08 Indagine Retributiva 2008 nel settore del Leasing. 11-feb-08 Indagine 2008 sulla Customer Satisfaction nel Leasing.

- 6 25-feb-08 Corso di Formazione "La Gestione Operativa del Contratto di Leasing" Milano, 26 e 27 marzo 2008.
- 7 03-mar-08 Adesione Indagine Retributiva 2008 nel settore del Leasing in collaborazione con ABI.
- 8 03-mar-08 Adesione Indagine 2008 sulla Customer Satisfaction nel Leasing.
- 9 17-mar-08 Convegno con Banca d'Italia su "Le nuove disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia per le Banche e gli Intermediari Finanziari dell'Elenco Speciale" MILANO, 14 aprile 2008.
- 10 20-mar-08 Corso di Formazione "Vendere il Leasing" Milano, 23 e 24 aprile 2008.

Serie Legale 22-feb-08 Servizio di Giurisprudenza On-Line. Nuove sentenze per gli anni 2005 - 2006. Attivazione del servizio per gli Studi Legali esterni. 26-feb-08 ANTIRICICLAGGIO - Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 07-mar-08 Anagrafe dei rapporti finanziari. Comunicazione all'Archivio rapporti dei soggetti delegati, dei procuratori e delle operazioni extra-conto. 31-mar-08 ANTIRICICLAGGIO - Articolo 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore) del D. lgs n. 231/2007. Chiarimenti ministeriali.

Lettere-Circolari

- 3 06-feb-08 Andamento dell'economia nel 2007.
- 4 08-feb-08 Classifiche stipulato 2007 e rilevazione out-standing al 31.12.2007.

21-mar-08 Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° aprile 2008.

Ser	rie Tecnica	
2	12-feb-08	Transazioni commerciali - saggio di interesse per i ritardi nei pagamenti.
3	26-feb-08	Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'Elenco Speciale. 7° aggiornamento alla Circolare n.217/96.
4	03-mar-08	Rappresentazione in bilancio delle operazioni di Leasing in costruendo e dei beni in attesa di locazione. Chiarimenti Banca d'Italia.
5	04-mar-08	Best Practice Leasing Immobiliare.

CALENDARIO FORMAZIONE ——————

INIZIATIVE IN PROGRAMMA

INIZIATIVA	TITOLO	DATA	GIORNI	CITTA'	COSTO (IVA ESCL.)
Corso di Formazione	Vendere il Leasing	23/04/2008	2 gg.	Milano	€ 1.000,00
Corso di Formazione	La valutazione preliminare nel Leasing: un'opportunità per Commerciali e Istruttori	28/05/2008	2 gg.	Milano	€ 1.000,00
Corso di Formazione	Corso Base sul Leasing	25/06/2008	2 gg.	Milano	€ 1.000,00
Corso di Formazione	L'Analisi di Bilancio nel Leasing: lettura, riclassifi- cazione, banche dati	24/09/2008	2 gg.	Milano	€ 1.000,00
Corso di Formazione	La Pianificazione e il Controllo nell'attività di Leasing	29/10/2008	2 gg.	Milano	€ 1.000,00
Corso di Formazione	Audit e Compliance nel Leasing: controllo, consu- lenza, creazione del valore	26/11/2008	2 gg.	Milano	€ 1.000,00
E-Le@rning Leasing	Il Leasing in Italia	-	•	•	€ 100,00
E-Le@rning Leasing	Il Contesto Legale del Leasing	-	-	· .	€ 250,00
E-Le@rning Leasing	L'Intermediazione Assicurativa	-	-	-	€ 200,00



PAGINA PUBBLICITARIA SULLA RIVISTA PERIODICA ASSOCIATIVA "LA LETTERA DI ASSILEA"

Tiratura: n. 2.000 copie circa

Singolo numero

Pagina intera interna: € 1.000,00 (+ IVA) Mezza pagina interna: € 750,00 (+ IVA)

Da n. 2 a n. 3 numeri: sconto del 10%
Da n. 4 a n. 5 numeri: sconto del 20%
Da n. 6 numeri: sconto del 30%

BANNER PUBBLICITARIO SUL PORTALE INTERNET ASSOCIATIVO WWW.ASSILEA.IT

Contatti medi giornalieri: n. 3.500 circa

Area riservata "Società di Leasing"

Singola settimana solare: € 1.000,00 (+ IVA)
Da n. 2 a n. 4 settimane solari: sconto del 10%
Da n. 5 settimane solari: sconto del 20%

Aree "Fornitori Leasing" e "Clienti Leasing"

Singola settimana solare: € 750,00 (+ IVA)
Da n. 2 a n. 4 settimane solari: sconto del 10%
Da n. 5 settimane solari: sconto del 20%

BANNER PUBBLICITARIO SULLA NEWSLETTER ELETTRONICA "IL ROBOT ASSILEA"

Destinatari: n. 1.300 circa (n. 2 invii al giorno)

Singola settimana solare: € 500,00 (+ IVA)

Da n. 2 a n. 4 settimane solari: sconto del 10%

Da n. 5 settimane solari: sconto del 20%



ASSILEA - Associazione Italiana Leasing Piazzale Ezio Tarantelli 100 - 00144 Roma • Tel. 06 9970361 • Fax 06 45440739